



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

08/14/2018 - F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. - UD/AIA/12-1

Accettazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, svolta dalla Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD)..

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del

26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3648 del 9 settembre 2019, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 3843/2018;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4442 del 31 agosto 2022, con il quale è stata aggiornata, modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 3843/2018, come rettificata con il decreto n. 3648/2019;

Preso atto che il Gestore presta con fidejussione bancaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dalle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal CER 10.09.03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerati cementizi, una garanzia finanziaria del valore di euro 117.118,19 (centodiciassettemilacentodiciotto/19), avente validità fino a svincolo, rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

Considerato altresì, che con il decreto di aggiornamento, modifica e rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 3843/2018, come rettificata con il decreto n. 3648/2019, è stato prescritto al Gestore:

- 1) di provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del decreto n. 4442/2022, alla volturazione, a favore della Regione, della garanzia finanziaria già prestata a favore del Comune di Reana del Rojale (UD) con la Fidejussione bancaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021, del valore di euro 117.118,19, ovvero a prestare, entro lo stesso termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del medesimo valore, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 2) di trasmettere una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;
- 3) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo delle garanzie di cui alla polizza fidejussoria prestata a favore del Comune di Reana del Rojale, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

Visto l'Atto del 28 settembre 2022, trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con

nota del 29 settembre 2022, assunta al protocollo regionale n. 56132 del 30 settembre 2022, con il quale INTESA SANPAOLO S.p.A. ha confermato la piena validità della Fidejussione bancaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021, che deve intendersi ora prestata, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e della legge regionale 34/2017;

DECRETA

Sono accettate, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, le garanzie finanziarie del valore complessivo di **euro 117.118,19** (centodiciassettemilacentodiciotto/19), prestate dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, con la fidejussione bancaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021 e con l'Atto del 28 settembre 2022, rilasciati da INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 3843/2018, n. 3648/2019 e n. 4442/2022.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »Á I I GDE ÓÁ^ÁFÉI DEGG SAPI - UD/AIA/12-1

Aggiornamento, modifica e rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in riferimento alla categoria punto 2.2 "produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 5 la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in particolare l'articolo 15, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, riguardante la deroga ai vincoli localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del 19 marzo 2018 (Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "*Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007*";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "*Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, con il quale:

- 1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n.

558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

- 2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3648 del 9 settembre 2019, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 3843/2018;

Atteso che all'Allegato B "*Limiti e prescrizioni, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Prescrizioni per tutti i punti di emissione"*", al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

Entro il 31.12.2018, al fine della migliore quantificazione del carico emissivo dei camini E30-E31-E32-E33-E34-E35 e per dimostrare la rappresentatività del camino E30 rispetto all'emissione complessiva, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma finalizzato all'installazione di n. 6 sonde triboelettriche, o sistemi analoghi;

Atteso che all'Allegato B "*Limiti e prescrizioni, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Prescrizioni per le emissioni diffuse"*", al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere una dichiarazione sulla presenza o meno nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene" e verificare con apposito monitoraggio la presenza di suddette sostanze qualora ci sia una variazione del ciclo produttivo e/o di materiali o composti che preveda il loro impiego;

Atteso che all'Allegato B "*Limiti e prescrizioni, "SCARICHI IDRICI"*" al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

entro il 31.12.2018, il Gestore deve dotare il sistema di depurazione dei reflui di lavaggio dello scarico 8 di un misuratore volumetrico con funzione di totalizzatore per la determinazione del corretto volume di acque reflue industriali immesso in rete fognaria;

Atteso che all'Allegato B "Limiti e prescrizioni, "RADIAZIONI IONIZZANTI" al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, sono state imposte le seguenti prescrizioni:

- 1) Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere l'istruzione Gestionale "IG02: Sorveglianza radiometrica di carico di rottami metallici" integrata con:
 - a) l'estensione del controllo radiometrico anche ai semilavorati metallici in importazione, laddove presenti (secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 100/2011 al d.lgs. 230/95 art.157);
 - b) la definizione di un luogo da adibire a deposito temporaneo del materiale radioattivo recuperato, in maniera tale da conservare in sicurezza quanto ritrovato in attesa di affidamento alla Ditta Autorizzata.
- 2) Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere copia dell'accettazione di incarico, da parte di un Esperto Qualificato in radioprotezione di 2° o 3° grado, a seguire i controlli radiometrici;
- 3) Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere la procedura con cui l'operatore accerta il "buon funzionamento dello strumento" e deve chiarire quali siano "le procedure e le cautele previste" dall'Azienda nel caso di ritrovamento di sorgenti orfane.

Vista la nota del 21 dicembre 2018, trasmessa mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62434, con la quale il Gestore:

- 1) ha comunicato che le 6 sonde triboelettriche destinate all'installazione sui camini E30-E31-E32-E33-E34-E35, saranno installate entro il 30 settembre 2019, durante il fermo di produzione per l'ordinaria manutenzione degli impianti;
- 2) ha dichiarato che nell'ambiente di lavoro non sono presenti livelli di concentrazione di sostanze quali "Formaldeide", "Fenolo", "Etilene" e "Xilene, superiori ai limiti di legge, come evidenziato dalle rilevazioni effettuate nel maggio del 2016 e nell'aprile del 2017;
- 3) ha comunicato che è stato installato nel sistema di depurazione dei reflui di lavaggio, di cui allo scarico n. 8, il prescritto misuratore volumetrico con funzione di totalizzatore per la determinazione del corretto volume di acque reflue industriali immesso in rete fognaria;
- 4) ha inviato copia dell'Istruzione Gestionale "IG02: Sorveglianza radiometrica di carico di rottami metallici", copia dell'accettazione dell'incarico a eseguire i controlli radiometrici da parte di esperto qualificato e copia dell'Istruzione "IT88" opportunamente integrata per l'accertamento del buon funzionamento dello strumento;
- 5) ha rinviato alle modifiche evidenziate ai punti 2.4 e 2.5 dell'Istruzione Gestionale "IG02: Sorveglianza radiometrica di carico di rottami metallici" per quanto riguarda il chiarimento richiesto in merito alle "procedure e cautele previste dal Gestore stesso nel caso di ritrovamento di sorgenti orfane";

Vista la nota del 4 luglio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, acquisita dal Servizio competente il 9 luglio 2019 con protocollo n. 39391, con la quale il Gestore ha inviato delle osservazioni riguardo alle operazioni di recupero del

rottame ferroso [R4], già autorizzate con il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 3843/2018;

Vista la nota del 31 luglio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente l'1 agosto 2019 con protocollo n. 37843, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali (**aggiornamento AIA n. 6**):

- installazione di un nuovo punto di emissione (E49) relativo ad un impianto filtrante per la captazione dell'aria proveniente dal reparto falegnameria;

Preso atto che con la medesima nota del 31 luglio 2019, il Gestore:

- 1) ha proposto, alla luce della richiesta sopra menzionata, delle modifiche/integrazioni all'Allegato B – "Limiti e prescrizioni" e all'Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo", al decreto n. 3843/2018;
- 2) ha comunicato di aver riscontrato alcuni refusi nell'autorizzazione rilasciata con il citato decreto n. 3843/2018;

Vista la nota prot. n. 39317 dell'8 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, trascorso il quale si può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate, viene valutato con decorrenza dalla data di espressione del Servizio valutazioni ambientali sulle modifiche stesse;

Vista la nota prot. n. 41194 del 26 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato al Gestore di ritenere che la variante progettuale in argomento non determini modifiche significative agli impatti esistenti per le diverse componenti ambientali, e non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi, non rientrando nella categoria punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, del decreto legislativo 152/2006, non sia da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 42197 del 2 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia delle note del Gestore datate 4 luglio 2019 e 31 luglio 2019, comunicando che le modifiche proposte devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento delle note stesse, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 42631 del 4 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati:

- 1) ha comunicato di non concordare con le osservazioni formulate dal Gestore con la nota del 4 luglio 2019 riguardo alla gestione del rottame ferroso "End of Waste", in quanto lo stesso non è autorizzato all'ottenimento di rottame con tale qualifica, bensì all'utilizzo di rifiuti nel proprio ciclo produttivo;
- 2) ha specificato che, qualora il Gestore intenda ottenere anche rottame "End of Waste", dovrà presentare apposita istanza/comunicazione di variante per quanto concerne l'inserimento dell'operazione di recupero del par. 3.1.3, lettera c), del D.M. 5 febbraio 1998 e dotarsi di certificazione di qualità ai sensi del regolamento UE 333/2011;

Vista la nota prot. n. 60257/19 del 6 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC il 9 settembre 2019, acquisita dal Servizio competente il 9 settembre 2019 con protocollo n. 43225, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato di non rinvenire, per quanto di competenza, cause ostative alla messa in atto degli interventi comunicati;

Vista la nota del 9 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 10 settembre 2019 con protocollo n. 43225, con la quale il Gestore ha comunicato di aver provveduto alla definitiva dismissione del punto di emissione E26 ed al conseguente smantellamento del relativo impianto;

Vista la nota prot. n. 32155 /P /GEN/ PRA_AUT del 30 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 46683, con la quale ARPA FVG ha comunicato:

- 1) di non rilevare elementi ostativi all'attuazione della modifica proposta dal Gestore;
- 2) di concordare con il Gestore riguardo alle modifiche/integrazioni da apportare agli allegati B e C al decreto n. 3843/2018 a seguito della modifica non sostanziale;

Vista la nota prot. n. 50168 del 21 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che qualora intenda effettuare il recupero del rottame ferroso secondo le modalità operative descritte nel documento "*Osservazioni FAR in merito al recupero del rottame ferroso [R4]*" inviato in allegato alla nota del 4 luglio 2019, dovrà dapprima chiedere al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il parere riguardo la verifica di assoggettabilità a screening di VIA per la variazione delle modalità di recupero e quindi, inoltrare al Servizio competente apposita comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, ricadendo, tale variazione, nella fattispecie di modifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che:

- 1) con nota del 22 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 25 novembre 2019 con protocollo n. 55957, il Gestore ha comunicato che in data 9 dicembre 2019 sarà messo in esercizio l'impianto afferente al punto di emissione E49;
- 2) con nota del 19 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 60538, il Gestore ha

comunicato che in data 10 gennaio 2020 sarà messo a regime l'impianto afferente al punto di emissione E49;

- 3) con nota del 10 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 6220, il Gestore ha inviato le misure analitiche delle emissioni riferite al punto di emissione E49;

Considerato che:

- 1) con nota di PEC prot. n. 41412 /P /GEN/ PRA_UD del 13 dicembre 2019, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 59502, ARPA FVG ha inviato al Gestore e alla Regione il Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2019 relativo alla visita ispettiva effettuata in data 29 novembre 2019 e il Rapporto di misurazione RdM riguardante il campionamento effettuato sul punto di emissione E12, in cui si rileva il superamento del parametro Ossidi di Azoto rispetto al limite stabilito nell'AIA;
- 2) con nota prot. n. 41032 /P /GEN/ PRA_UD dell'11 dicembre 2019, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 58983, ARPA FVG ha inviato al Gestore, alla Procura della Repubblica di Udine e alla Regione, il "Verbale di Prescrizioni" nel quale sono indicate le prescrizioni da attuare entro 6 mesi dal ricevimento del Verbale stesso, al fine di eliminare le contravvenzioni accertate e di far cessare eventuali situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

Atteso che all'Allegato B "Limiti e prescrizioni, "SCARICHI IDRICI" al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma per installare, in corrispondenza dei collegamenti alla rete fognaria, dei pozzetti di ispezione posti all'esterno della proprietà per l'esatta individuazione dei punti di consegna, secondo quanto disposto dal Regolamento di Fognatura;

- entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere una planimetria dettagliata in scala adeguata (ad es. 1:200) della rete di scarico conforme alle indicazioni fissate ai punti 1 e 2 dell'Allegato D del vigente Regolamento di Fognatura adottato da CAFC S.p.A.;

Atteso che all'Allegato B "Limiti e prescrizioni, "RIFIUTI" al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

- il Gestore è tenuto a dare comunicazione e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate alla gestione dei rifiuti e alle aree destinate al deposito temporaneo;

Vista la nota del 19 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 60539, con la quale il Gestore ha comunicato che i pozzetti di ispezione sono esistenti e presenti all'esterno della recinzione dell'installazione (scarichi rif. n. 8, n. 13b, n. 15b e 17) e ha inviato la planimetria aggiornata della rete di scarico e la planimetria con le modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo;

Vista la nota prot. n. 5381 del 4 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana; al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le comunicazioni del Gestore datate 21 dicembre 2018 e 19 dicembre 2019 e la documentazione alle stesse allegata, riguardanti l'adempimento a prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 16 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 17 luglio 2020 con protocollo n. 33585, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali (**aggiornamento AIA n. 7**):

- variazione dell'attività di recupero R4, già autorizzata in attività di recupero rifiuti (rottami ferrosi) R4 con relativa messa in riserva R13, asservita alla sola attività di recupero in loco per la produzione di End-Of-Waste da usarsi nell'impianto di proprietà;

Vista la nota prot. n. 37566 del 7 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della nota del Gestore datata 16 luglio 2020, comunicando che le modifiche proposte devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento delle note stesse, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 24385 /P /GEN/ PRA_AUT del 25 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39788, con la quale ARPA FVG ha comunicato di condividere, per quanto di competenza, la proposta di modifica formulata dal Gestore con la propria nota del 16 luglio 2020;

Vista la nota dell'1 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 ottobre 2020 con protocollo n. 46711, con la quale il Gestore ha comunicato che, decorsi i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, procederà, a far data dal 12 ottobre 2020, alla realizzazione delle modifiche e all'avvio delle operazioni di recupero del rottame ferroso-rifiuto secondo quanto rappresentato nella comunicazione del 16 luglio scorso;

Atteso che all'Allegato B "Limiti e prescrizioni, "SCARICHI IDRICI" al decreto n. 3843 del 23 ottobre 2018, come sostituito dal decreto n. 3648 del 9 settembre 2019, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

7. Entro il 31.12.2020 il Gestore deve eliminare gli scarichi 3-7-11 al suolo;

Vista la nota datata 21 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62685, con la quale il Gestore ha comunicato che lo scarico al suolo con riferimento 3 è stato eliminato, gli scarichi aventi riferimento 7 e 11 sono stati collegati allo scarico finale 13b, recapitante in fognatura, previo trattamento con vasche Imhoff e Condensagrassi e che è stato eliminato anche lo scarico con riferimento 10, relativo a viabilità e parcheggio (acque meteoriche di dilavamento);

Vista la nota del 15 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 33539, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali (**aggiornamento AIA n. 8**):

- 1) installazione di un serbatoio per CO₂, che verrà usata in sostituzione dell'aria per l'iniezione di polverino di carbone nei forni fusori, al fine di ridurre l'emissione di NO_x (emissione E12);
- 2) installazione di un nuovo punto di emissione (E50) relativo al nuovo impianto di finitura e sbavatura dotato di filtro a doppio stadio (ciclone + maniche a secco) per la filtrazione dell'aria potenzialmente inquinata da polveri di metallo;

Preso atto che con nota prot. n. 18137 del 29 marzo 2021, il Servizio Valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato al Gestore che la variante progettuale in esame non determina modifiche significative agli impatti esistenti per le diverse componenti ambientali e non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, al decreto legislativo 152/2006, non è da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 37566 del 7 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla modifica comunicata con la nota del 15 giugno 2021;
- 2) ha inviato al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della nota del Gestore datata 15 giugno 2021, comunicando che le modifiche proposte devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota del 25 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35549, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi di dissenso a quanto

richiesto né l'esigenza di aggiornamento delle condizioni/prescrizioni esplicitate nell'AIA;

Vista la nota prot. n. 22279 /P /GEN/ AIA del 20 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40146, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha suggerito delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

Viste la nota del 2 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 3 settembre 2021 con protocollo n. 47931 e la nota del 24 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC il 25 novembre 2021, acquisita dal Servizio competente il 25 novembre 2021 con protocollo n. 64601, con le quali il Gestore ha comunicato che, decorsi i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, procederà all'attuazione delle modifiche comunicate in data 15 giugno 2021, che effettuerà i controlli (campionamento e analisi) del punto di emissione E12 e che procederà, in data 10 dicembre 2021, alla messa in esercizio dell'impianto afferente al punto di emissione E50;

Vista la nota dell'1 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 65587, con la quale il Gestore ha chiesto che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con i decreti n. 3843 del 23 ottobre 2018 e n. 3648 del 9 settembre 2019, venga aggiornata alle intervenute successive modifiche;

Vista la nota dell'1 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 5354, con la quale il Gestore ha inviato le certificazioni analitiche relative al punto di emissione E50;

Vista la nota del 24 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 27 giugno 2022 con protocollo n. 36759, con la quale il Gestore:

- 1) ha chiesto una revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA e una modifica del Piano di monitoraggio e controllo consistente nell'eliminazione di alcuni parametri da monitorare relativi alle emissioni in atmosfera;
- 2) ha comunicato la dismissione del punto di emissione E16;
- 3) ha inviato l'elenco degli impianti termici civili soggetti alle disposizioni del Titolo II, della Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 36981 del 27 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto ad ARPA FVG di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, un parere riguardo alla richiesta di modifica del PMC effettuata dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 22380 P /GEN/ AIA del 18 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 luglio 2022 con protocollo n. 41377, con la quale ARPA FVG ha comunicato di ritenere accoglibile la richiesta del Gestore di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo eliminando alcuni parametri da monitorare relativi alle emissioni convogliate a camino;

Vista la nota del 26 luglio 2022 trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 27 luglio 2022 con protocollo n. 43066, con la quale il Gestore ha inviato planimetrie aggiornate relative al lay-out delle emissioni convogliate in

atmosfera, agli scarichi idrici e alle aree riguardanti i depositi temporanei di rifiuti nonché i certificati di conformità inerenti alla norma ISO 14001:2015 e al Regolamento (UE) n. 333/2011;

Vista la nota datata 21 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62434, con la quale il Gestore, tra l'altro, ha dichiarato che nell'ambiente di lavoro non sono presenti livelli di concentrazione di sostanze quali "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene" superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, adempiendo, di fatto, alla prescrizione n. 2 contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", paragrafo "Prescrizioni per le emissioni diffuse" al decreto n. 3843/2018, come sostituito dal decreto n. 3648/2019;

Vista la nota datata 2 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 44636, con la quale il Gestore ha comunicato, a seguito delle verifiche effettuate, che nell'ambito dell'installazione IPPC non vengono svolte attività soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 275 del d.lgs. 152/2006 e che pertanto, il Gestore stesso non è soggetto all'obbligo di redazione del Piano di gestione solventi;

Visto il certificato n. 9191.FAR6 di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, rilasciato dalla Società di certificazione IMQ S.p.A. con sede in MILANO, via Quintiliano, 43, da cui risulta che dalla data del 20 giugno 2014 la Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Produzione di getti in acciaio al carbonio ed in acciai e leghe speciali resistenti all'usura, tramite i processi di fusione, formatura, trattamento termico e finitura getti" svolta presso il sito operativo di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, fino al 19 giugno 2023;

Visto l'Attestato n. A004.2020 del regolamento (UE) n. 333/2011, rilasciato dalla Società di certificazione IMQ S.p.A., con il quale si attesta che il sistema di gestione della qualità della Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. presso il sito operativo di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, soddisfa le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che:

1) con fidejussione n. 45934/8200/00820718 del 30 marzo 2021, il Gestore ha prestato, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dalle operazioni di recupero (R4) in impianti metallurgici di rifiuti metallici e loro leghe, una garanzia finanziaria del valore di euro 114.529,49 (centoquattordicimilacinquecentoventinove/49), avente validità fino a svincolo, rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156;

2) per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la suddetta garanzia finanziaria di euro 114.529,49 non è più dovuta e può, pertanto, essere svincolata, su richiesta

del Gestore, da parte del beneficiario Comune di Reana del Rojale;

3) con fidejussione n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021, il Gestore ha prestato, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dalle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal CER 10.09.03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerati cementizi, una garanzia finanziaria del valore di euro 117.118,19 (centodiciassettemilacentodiciotto/19), avente validità fino a svincolo, rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156;

Considerato altresì:

1) che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991, la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

2) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

3) che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Atteso che le Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, vengono così determinate:

Impianto tecnologico per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 1,54 tonnellate al giorno:

*Fino a 25 t/g: **Euro 76.352,99***

Deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.812,8 metri cubi:

Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500

*Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 2.312,8 metri cubi) **Euro 118.844,00***

TOTALE PARZIALE: Euro 195.196,99

Riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015

- 40% Euro 195.196,99 x 0.40

TOTALE **Euro 117.118,19**

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore:

- 1) di provvedere alla volturazione, a favore della Regione, della garanzia finanziaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021 del valore di euro 117.118,19, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ovvero a prestare, entro lo stesso termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del medesimo valore, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;
- 2) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo della garanzia di cui alla fidejussione prestata a favore del Comune di Reana del Rojale, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento, alla modifica e alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, come rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3648 del 9 settembre 2019;

Constatata l'assenza del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È aggiornata, modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, come rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3648 del 9 settembre 2019, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11.

Art. 1 – Aggiornamento, modifica e rettifica dell'AIA

1. L'Allegato "Descrizione dell'Attività" e l'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo" al decreto n. 3843/2018, e l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 3843/2018, come sostituito dal decreto n. 3648/2019, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015:

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente e ad ARPA FVG, il rinnovo della certificazione ISO 14001:2015;
- b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001:2015 al Servizio competente e ad ARPA FVG, il mancato rinnovo della stessa;
- c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
- 2.** Il Gestore in possesso dell'Attestato n. A004.2020 del Regolamento (UE) n. 333/2011:
- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente e ad ARPA FVG, il rinnovo dell'Attestato del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'Attestato del Regolamento (UE) n. 333/2011 al Servizio competente e ad ARPA FVG, il mancato rinnovo dello stesso;
- c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca dell'Attestato stesso.
- 3.** Il Gestore provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, la garanzia finanziaria già prestata a favore del Comune di Reana del Rojale (UD) con la Fidejussione bancaria n. 45934/8200/00820717 del 30 marzo 2021 del valore di euro 117.118,19, ovvero a prestare, entro lo stesso termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del medesimo valore, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 4.** Il Gestore trasmette, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017, una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione.
- 5.** Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Reana del Rojale ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
- 1) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
- 2) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 3843/2018 e n. 3648/2019.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti

(AUSIR), al CAFC S.p.A., al Consorzio di bonifica pianura friulana (COSEF) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è collocata in via Leonardo da Vinci, 11, nel Comune di Reana del Rojale.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti del Comune Reana del Rojale, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D2 (zona industriale) ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Reana del Rojale – catasto terreni - Foglio 15, mappali n. 20, 234, 60, 297, 227, 31, 24, 68, 313, 314, 315, 32, 61, 218, 330, 324, 240, 842, 1004.

CICLO PRODUTTIVO

Presso l'installazione gestita dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. viene svolta l'attività industriale di cui al punto 2.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006: «*produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora*».

Il Gestore dichiara che la potenzialità teorica massima di acciaio speciale è pari a 4,2 Mg all'ora [23.000 t/a / 230 giorni/ 24 h].

L'attività industriale, fondata nel 1962, è specializzata nella produzione di acciai antiusura utilizzati come ricambi nelle macchine per la frantumazione degli inerti (martelli, corazze, piastre corazzate, rulli per cilindraie, coni e mantelli).

Le fasi principali del processo produttivo sono le seguenti:

L'attività inizia con la ricezione e la messa in riserva nell'apposito parco di rottami metallici ferrosi, acquistati da fornitori esterni. All'ingresso dello stabilimento i rottami subiscono un controllo radiometrico e di accettabilità superato il quale vengono depositati su un apposito piazzale pavimentato dotato di sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche. I rottami vengono movimentati per mezzo di sollevatori meccanici ed eventualmente tagliati, mediante ossitaglio, in pezzi di dimensioni idonee al caricamento nei forni. I rottami e le ferrole vengono caricati nel forno fusorio dove vengono portati a fusione mediante riscaldamento effettuato mediante bruciatori ossigeno-nafta. In seguito la combustione viene convertita in ossigeno-carbone in polvere opportunamente dosato. Dopo la fase di scorifica e lo spillaggio dell'acciaio fuso dal forno alla siviera, nella massa fusa vengono aggiunti specifici elementi per la correzione metallurgica al fine di ottenere le leghe desiderate.

Le leghe metalliche per la realizzazione dei pezzi vengono colate in contenitori (staffe) all'interno delle quali, precedentemente con l'impiego di modelli in legno, sono state ricavate le forme (spazi vuoti) che riproducono i particolari da realizzare.

Le staffe colate vengono stoccate su apposite rulliere o in zone dedicate per consentirne il raffreddamento.

I pezzi colati una volta raffreddati vengono distaffati recuperando la sabbia ancora idonea che viene reinviata al reparto formatura per la preparazione degli stampi ove viene riutilizzata mentre i pezzi in acciaio vengono inviati al reparto trattamenti.

I semilavorati provenienti dalla distaffatura subiscono una serie di trattamenti termici e meccanici quali smaterozzatura, scriccatura, granigliatura, sbavatura, saldatura, raddrizzatura e finitura.

Gli sfridi di recupero e fusione così prodotti vengono temporaneamente stoccati in una apposita zona distinta dal parco rottami per poi essere in seguito recuperati all'interno del ciclo produttivo nella fase di fusione.

ENERGIA

L'Azienda non è in possesso della certificazione dei propri sistemi di gestione dell'energia conformemente ai requisiti UNI EN ISO 50001:2011.

L'installazione rientra nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (2022) (rif. disposizioni d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102).

L'installazione rientra nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale. (rif. disposizioni decreto ministeriale 2 marzo 2018).

Consumo di energia

Le fonti energetiche utilizzate presso l'installazione sono:

- energia elettrica;
- energia termica rappresentata dal gas metano.

I consumi energetici da fonte primaria dichiarati sono i seguenti:

Anno di riferimento 2021					
Impianto / fase di utilizzo	Energia termica consumata	Energia elettrica consumata	Prodotto finito	Consumo termico specifico	Consumo elettrico specifico
	mc/anno gas naturale consumato	MWh/anno		kWh / ton.	kWh / ton.
Totale	3.106.509	10.313			

Produzione di energia

Presso l'installazione non è presente alcun impianto di produzione di energia.

EMISSIONI ATMOSFERA

Il Gestore utilizza nel proprio ciclo produttivo sostanze di cui all'articolo 271 comma 7-bis del d.lgs. 152/06. (rif. comunicazione Gestore PEC prot. Regione n. 43621-A del 9 agosto 2021).

Emissioni convogliate

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E5	Distaffatura stoffe	43.400	13,0	Filtro a maniche	
E6	Forno 2 trattamento termico	18.200	13,0	--	
E7	Forno 5 trattamento termico	21.600	15,0	--	
E8	Forno 3 trattamento termico	20.300	15,0	--	
E9	Forno 4 trattamento termico	21.200	15,0	--	
E12	Forni fusori rotativi	33.600	14,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche	
E15	Impianto abbattimento terre superiore	20.100	15,0	Filtro a maniche	
E16	Forno preriscaldamento ferroleghe	1.030	7,0	--	Emissione convogliata dismessa Comunicazione del Gestore del 24-06-2022
E18	Granigliatura	12.400	12,0	Abbattitore con ciclone e filtro a cartucce	
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	36.200	12,0	Filtro a maniche	
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	1.350	13,0	Filtro a maniche	
E24	Smaterozzatura ad ossitaglio e scricatura	87.400	16,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche	
E25	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	46.600	15,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche	
E26	Reparto animisteria	5.200	13,0	--	Emissione convogliata dismessa Comunicazione del Gestore del 09-09-2019
E27	Forno trattamento termico	17.700	13,0	--	
E28	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	14.000	14,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche	
E30	Impianto raffreddamento pezzi	46.100	12,0	--	

Sigla emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E31	Impianto raffreddamento pezzi	46.200	12,0	--	
E32	Impianto raffreddamento pezzi	46.500	12,0	--	
E33	Impianto raffreddamento pezzi	46.700	12,0	--	
E34	Impianto raffreddamento pezzi	46.800	12,0	--	
E35	Impianto raffreddamento pezzi	46.000	12,0	--	
E36	Abbattitore polveri sabbia di olivina	4.570	11,0	Filtro a maniche	
E39	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	22.500	13,0	Abbattitore con ciclone e filtro a cartucce	
E42	Taglio rottami acciaio	7.470	11,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche	
E43	Distaffatura e recupero sabbia	56.500	16,0	Filtro a maniche	
E44	Mescolatori e silos interni	8.980	14,0	Filtro a maniche	
E45	Forno di trattamento termico	16.900	15,0	--	
E46a	Sbavatura dei getti a secco	8.650	14,0	Filtro a cartucce	
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	17.600	14,0	Filtro a cartucce	
E47	Uscita reparto animisteria	7.930	10,0	Scrubber	
E48	Uscita piallatrici	16.700	15,0	Filtro a cartucce	
E49	Falegnameria	7.500	10,0	Filtro a maniche	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 31-07-2019 (Agg. AIA n. 6)
E50	Sbavatura	12.000	13,0	Filtro a maniche	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 15-06-2021 (Agg. AIA n. 8)

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera **non soggetti ad autorizzazione**:

Sigla emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
N40	Bruciatore riscaldamento siviere (metano - da 118 a 446 kWt)	dell'Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, parte I, lettera dd): "impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW"
N41	Bruciatore riscaldamento siviere (metano - da 118 a 446 kWt)	
E38	Uscita sfiato box riscaldamento forni	dell'articolo 272, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse sono prodotte dalle operazioni di carica, movimentazione e spillaggio dei forni fusori. Per minimizzare tali emissioni i forni rotativi sono dotati di un sistema di aspirazione localizzato sulla bocca del forno.

Il Gestore ha prodotto una relazione sul monitoraggio delle emissioni diffuse durante le suddette operazioni, dalla quale si evidenzia che le concentrazioni di polveri misurate, sono pari a circa la metà del TLV. In considerazione della complessa fattibilità tecnica dell'eventuale intervento di captazione delle emissioni ed a fronte dell'onerosità dello stesso, il Gestore propone un campionamento periodico in posizione fissa significativa con frequenza annuale dell'ambiente di lavoro con riferimento ai limiti TLV per il parametro polveri.

Altre emissioni diffuse e fuggitive possono essere collegate al sollevamento di polveri durante le operazioni di movimentazione delle sabbie, distaffatura e mescola delle sabbie. Per minimizzare tali emissioni vengono adottati opportuni accorgimenti quali l'utilizzo di cappe aspiranti a box, cassoni chiusi, sistemi di aspirazione e movimentazione pneumatica dotati di filtri abbattimento polveri.

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera afferenti ad **impianti termici civili** soggetti alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Descrizione
CT1	Riello RTQ 200 (GPL – 0,255 MWt) Riscaldamento ed ACS Edificio B (uffici)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT2	Ferrolti Pegasus F2 (metano – 0,112 MWt) Riscaldamento ed ACS Edificio D (Animisteria e inserti)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT3	Riello 3300-80 (metano – 0,100 MWt) Riscaldamento ed ACS Edificio E (CT laboratorio)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT4	Baxi Luna (metano – 0,034 MWt) Riscaldamento ed ACS Edificio F (CT spogliatoi sbavatura)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT5	Sistema tubi radianti Carleuklima (metano – 0,220 MWt) Riscaldamento Edificio F (Sbavatura)	
CT6	Tre generatori calore Robur (metano – 0,100 MWt) Riscaldamento Edificio G (Manutenzione)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT7	Riello Tau Unit (metano – 0,034 MWt) Riscaldamento ed ACS Edificio H (CT spogliatoi via Nanino)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Descrizione
CT8	Due generatori calore Tecnoclima (metano – 0,170 MWt) Riscaldamento Edificio I (Lavorazioni meccaniche)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT9	Sistema tubi radianti Systema (metano – 0,544 MWt) Riscaldamento Edificio L (Formatura manuale)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT10	Sistema tubi radianti Systema (metano – 0,220 MWt) Riscaldamento Edificio Q (Nuova manutenzione)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

EMISSIONI DI COV

Con nota datata 2 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 44636, il Gestore ha comunicato, a seguito delle verifiche effettuate (ex rif. prescrizione n. 1.2.8 dell'Allegato B del decreto n. 319/AMB del 19 gennaio 2017), che nell'ambito dell'installazione IPPC non vengono svolte attività soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 275 del d.lgs. 152/2006 e che pertanto, il Gestore stesso non è soggetto all'obbligo di redazione del Piano di gestione solventi.

SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento	Note
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/	
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/	
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff	Scarico dismesso in attuazione prescrizione Scarichi idrici Allegato B provvedimento AIA Comunicazione Gestore del 21-12-2020
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff	Scarico dismesso in attuazione prescrizione Scarichi idrici Allegato B provvedimento AIA Comunicazione Gestore del 21-12-2020
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio	
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/	Scarico dismesso Comunicazione Gestore del 21-12-2020
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff	Scarico dismesso in attuazione prescrizione Scarichi idrici Allegato B provvedimento AIA Comunicazione Gestore del 21-12-2020
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Celio Nanino	/	
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/	
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione	
14	Acque meteoriche non contaminate provenienti da piazzali non utilizzati per lo stoccaggio di materia prima o prodotti finiti	Disperse al suolo – pozzo perdente	/	

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento	Note
15	Acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento di parte delle coperture di edifici e parte della viabilità per il solo transito interno	Disperse al suolo – pozzo perdente	/	
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore	
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/	
17	Acque meteoriche di dilavamento di piazzale utilizzato per lo stoccaggio di prodotti in fase di lavorazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore	

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Reana del Rojale ha approvato il proprio Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014.

Il Gestore ha dichiarato che dalle analisi effettuate nell'ottobre 2020 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

RIFIUTI

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) ha chiesto con **istanza del 19 marzo 2018**, assunta al protocollo regionale n. 16605-A del 20 marzo 2018, la deroga ai vincoli di cui al comma 3, per l'impianto di recupero rifiuti localizzato a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai criteri localizzativi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Con il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del **19 marzo 2018**, sono stati approvati i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR).

Con nota prot. n. 32368 del 20 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato che l'installazione, oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale, risulta soggetta al solo livello di attenzione cautelativa (AC), **per il quale non è dovuta la richiesta di deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale 34/2017.**

OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle attività svolte:

#	Attività di recupero	CER	Descrizione	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998	Potenzialità teorica massima
Attività soggette alla procedura semplificata di cui al D.M. 05/02/1998 non soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie e al Regolamento UE 333/2011	Attività di messa in riserva [R13] asservita alla sola attività di recupero in loco [R4] di rifiuti metallici e loro leghe per la produzione di end-of-waste (EoW) utilizzato nell'impianto di proprietà. Allegato 1 al Regolamento UE 333/2011 Punto 3.1, Allegato 1, Suballegato 1 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 Rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile	[12 01 01]	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	160.000 t/a	23.000 t/a (100 t/giorno)
		[17 04 05]	Ferro e acciaio		
		[19 12 02]	Metalli ferrosi		
		[12 01 99]	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione		
Attività soggette alla procedura ordinaria di cui alla Lr. 34/2017 soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie	operazioni di messa in riserva [R13] e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche [R5], di rifiuti costituiti da scorie di fonderia impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio	[10 09 03]	Scorie di fusione	---	1,54 t/giorno (2.812,8 mc)

Il Gestore ha dichiarato di rispettare, per le operazioni di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rifiuti [120101] [170405] [191202] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice [12 01 99], le norme tecniche individuate dalle disposizioni del Regolamento UE 333/2011 «criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste) e le disposizioni applicabili di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, suballegato 1 «Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi» del D.M. 5 febbraio 1998.

Il Gestore è in possesso dell'Attestato IMQ n. A004.2020 del 3 febbraio 2020, con scadenza 2 febbraio 2023, di conformità alle attività di cui all'articolo 6 (gestione della qualità) del Regolamento 333/2011/CE. Per tale ragione l'attività di fusione è effettuata con materiale a matrice metallica classificato EoW e non anche con materiale classificato come rifiuto.

Con nota del 9 febbraio 2016, acquisita agli atti con prot. n. 3452-A di medesima data, il Gestore ha comunicato che le attività relative al ripristino delle aree interessate dall'incendio del 12 luglio 2014 e di recupero rifiuti [CER 17 09 04] di risulta dell'incendio stesso si sono concluse in data 13 novembre 2015. A seguito della visita ispettiva dell'ARPA FVG svolta nelle giornate del 16 e 18 novembre 2016, con nota prot. n. 2185 del 25 gennaio 2017, acquisita agli atti con prot. n. 2875-A del 26 gennaio 2017, è stato dato atto della corretta sistemazione finale dell'area e di cessazione delle attività di ripristino dell'area interessata.

Con nota del 18 aprile 2017 il Comune di Reana del Rojale ha trasmesso alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. la garanzia finanziaria n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015 dell'importo di Euro 76.352,99, ai fini dello svincolo della stessa.

RIFIUTI PRODOTTI

Il Gestore ha dichiarato di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis del d.lgs. 152/06.

GARANZIE FINANZIARIE

L'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di end-of-waste (EoW), svolto ai sensi delle procedure semplificate di cui al Capo V del d.lgs. 152/2006, non è soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, come si evince dal combinato disposto dell'articolo 26 della legge regionale 34/2017 e dell'articolo 1, del D.P.Reg. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres.

L'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scorie di fonderia impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, svolta ai sensi delle procedure ordinarie di cui alla legge regionale 34/2017, è soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Garanzie finanziarie a favore della Regione per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata per le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche (Rs) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 1,54 tonnellate al giorno:	Fino a 25 t/g: Euro 76.352,99	Euro 76.352,99	Euro 76.352,99
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.812,8 metri cubi:	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 2.312,8 metri cubi)	Euro 118.844,00
TOTALE PARZIALE			Euro 195.196,99
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 195.196,99 x 0.40	Euro 117.118,19
TOTALE			Euro 117.118,19

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore ha dichiarato che non è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge l'installazione non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi della normativa vigente.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti ISO 14001:2015 per l'attività di *"produzione di getti in acciaio al carbonio ed in acciai e leghe speciali resistenti all'usura, tramite i processi di fusione, formatura, trattamento termico e finitura getti"* - certificato n. 9191.FAR6 del 20 giugno 2014 con scadenza al 19 giugno 2023.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento di cui al D.M. 13 novembre 2014, n. 272, acquisita agli atti in data 8 maggio 2015 con prot. Regione n. 12755-A, dalla quale è emerso che non sussiste tale obbligo, in quanto l'esercizio dell'attività non determina una reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

RADIAZIONI IONIZZANTI

Nell'ambito dell'installazione non vengono utilizzate sorgenti ionizzanti nell'ambito del ciclo produttivo. Il Gestore attua controlli circa la presenza di elementi orfani potenzialmente ionizzanti nel materiale in ingresso utilizzato per la fusione.

EMISSIONI ODORIGENE

Non sono presenti episodi documentati che hanno generato un impatto odorigeno che possa essere valutato nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al **punto 2.2** [Produzione di acciaio (fusione secondaria) di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora] dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, presso l'installazione sita in via Leonardo da Vinci 11, in Comune di Reana del Rojale, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzata una produzione massima di acciaio pari a **4,2 Mg all'ora** [23.000 t/a / 230 giorni/ 24 h], riferita alla soglia AIA di cui al punto 2.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dd. luglio 2022, denominata «Emissioni in atmosfera», acquisita agli atti con prot. Regione 43066-A del 27 luglio 2022.

Punto di emissione E5 (DISTAFFATURA STAFFE)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	20 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E15 (IMPIANTO ABBATTIMENTO TERRE SUPERIORE)

Punto di emissione E44 (MESCOLATORI E SILOS INTERNI)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	20 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E6 (FORNO 2 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E7 (FORNO 5 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E8 (FORNO 3 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E9 (FORNO 4 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E27 (FORNO 1 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E45 (FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	20 mg/Nm ³	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	500 mg/Nm ³ ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	100 mg/Nm ³ ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		
<p>⁽²⁾ Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.</p>		

Punto di emissione E12 (FORNI FUSORI ROTATIVI)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ (1)	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ (1)	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ (1)	
Piombo e suoi composti, espressi come Pb Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ (1)	
Rame e suoi composti, espressi come Cu Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ (1)	
Stagno e suoi composti, espressi come Sn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ (1)	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	250 mg/Nm ³ (1)	
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	130 mg/Nm ³ (1)	
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³	
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo	5 mg/Nm ³	
Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³	
Composti organici volatili espressi come TCOV	50 mg/Nm ³	
Diossine e furani (PCDD + PCDF) valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.	0,1 ng TEQ/Nm ³	
		FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)		1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)		0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)		0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)		0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)		0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)		0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)		0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)		0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)		0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)		0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)		0,001

Inquinante	Valori limite da rispettare	
PCB totali come somma di: 81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB 77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB 123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB 126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB 157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB 169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB 170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB 180 2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	0,5 mg/Nm ³	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di: Benz [a] antracene Dibenz [a, h] antracene Benzo [b] fluorantene Benzo [j] fluorantene Benzo [k] fluorantene Benzo [a] pirene Dibenzo [a, e] pirene Dibenzo [a, h] pirene Dibenzo [a, i] pirene Dibenzo [a, l] pirene Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	0,1 mg/Nm ³	
<p>(¹) Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.</p> <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

- Punto di emissione E18** (GRANIGLIATURA)
Punto di emissione E30 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E31 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E32 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E33 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E34 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E35 (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
Punto di emissione E46a (SBAVATURA DEI GETTI A SECCO)
Punto di emissione E49 (FALEGNAMERIA)
Punto di emissione E50 (SBAVATURA SIR3000)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	

Punto di emissione E22 (FILTRO IMPIANTO TERRE E CABINA DI VERNICIATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	20 mg/Nm ³	
Sostanze Tabella D, Classe I dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe IV dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E23 (REPARTO RIFACIMENTO FORNI E SIVIERE)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Piombo e suoi composti, espressi come Pb Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Rame e suoi composti, espressi come Cu Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Stagno e suoi composti, espressi come Sn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo	5 mg/Nm ³	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E24 (SMATEROZZATURA AD OSSITAGLIO E SCRICCATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Piombo e suoi composti, espressi come Pb Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Rame e suoi composti, espressi come Cu Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Stagno e suoi composti, espressi come Sn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Vanadio e suoi composti, espressi come V Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³	
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo	5 mg/Nm ³	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E25 (SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)**Punto di emissione E28 (SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)****Punto di emissione E39 (SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Rame e suoi composti, espressi come Cu Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E36 (ABBATTITORE POLVERI SABBIA DI OLIVINA)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Fenolo Tabella D, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E42 (TAGLIO ROTTAMI ACCIAIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere Tabella B, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	1 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Manganese e suoi composti, espressi come Mn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Piombo e suoi composti, espressi come Pb Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Rame e suoi composti, espressi come Cu Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Stagno e suoi composti, espressi come Sn Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Vanadio e suoi composti, espressi come V Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo	5 mg/Nm ³	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E43 (DISTAFFATURA E RECUPERO SABBIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Piombo e suoi composti, espressi come Pb Tabella B, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ Tabella C, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	200 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Diossine e furani (PCDD + PCDF) valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.	0,1 ng TEQ/Nm ³	
		FTE
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.</p> <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E46b (SBAVATURA DEI GETTI LUBRIFICATI)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Etanolammina Tabella D, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
(Etilendiossi) dimetanolo	20 mg/Nm ³	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E47 (USCITA REPARTO ANIMISTERIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Sostanze Tabella D, Classe I dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe IV dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
Sostanze Tabella D, Classe V dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	
<p>⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. <p>Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.</p>		

Punto di emissione E48 (USCITA PIALLATRICI)

Inquinante	Valori limite da rispettare	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	

Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera:

1. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/2006);
4. il Gestore deve mantenere il monitoraggio del parametro polveri, secondo quanto previsto dal PMC, nel punto di emissione E32 calcolando, e comunicando annualmente all'Autorità competente e ad ARPA FVG, il flusso di massa complessivo dei citati 6 camini a servizio dell'impianto di raffreddamento;
5. le emissioni delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7-bis del d.lgs. 152/06 devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE 1907/2006 devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il Gestore dell'installazione deve inviare alla Regione FVG una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
6. in considerazione della valutazione dei rischi espressa nella Relazione di cui di cui all'art. 271 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, con riferimento ai parametri borace (CAS 12179-04-3) e acido borico (CAS 10043-35-3), il Gestore deve effettuare una valutazione biennale del rilascio di tali sostanze da trasmettere nell'ambito della relazione annuale consolidata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Prescrizioni per le emissioni diffuse:

7. nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, eccetto nelle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori, già gestite nell'ambito del PMC, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
8. il Gestore deve verificare con apposito monitoraggio la presenza nell'ambiente di lavoro delle sostanze: formaldeide, fenolo, etilene e xilene, unicamente ci sia una variazione del ciclo produttivo, di materiali e/o dei composti che prevedano il loro impiego;
9. il Gestore deve trasmettere, attraverso il portale AICA, i risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;
10. il Gestore per le attività di campionamento dell'ambiente di lavoro deve inviare il preavviso di 15 giorni anche al dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla planimetria denominata «Rete fognaria del complesso industriale F.A.R. Fonderie Acciaierie Rojale S.p.A. - Reana del Rojale (UD) – aggiornata al 02/02/2022», acquisita agli atti con prot. Regione n. 43066-A del 27 luglio 2022.

Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore
17	Acque meteoriche di dilavamento di piazzale utilizzato per lo stoccaggio di prodotti in fase di lavorazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore

Sono presenti i seguenti rilasci idrici privi di inquinanti recapitanti al suolo:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
14	Acque meteoriche non contaminate provenienti da piazzali non utilizzati per lo stoccaggio di materia prima o prodotti finiti	Pozzo perdente	Non presente
15	Acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento di parte delle coperture di edifici e parte della viabilità per il solo transito interno	Pozzo perdente	Non presente

Sono presenti i seguenti scarichi provenienti dai servizi igienico-sanitari:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	Non presente
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	Non presente
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Non presente
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	Non presente
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	Non presente

Prescrizioni:

11. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
12. lo **scarico 8** deve rispettare i valori limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della Tabella 3 (valori limite di emissione con **scarico in rete fognaria**) dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006;
13. gli **scarichi 13b, 15b e 17** devono rispettare i valori limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della Tabella 3 (valori limite di emissione con **scarico in acque superficiali**) dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);
14. gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
15. il Gestore deve svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
16. sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
17. a prevenzione dell'effetto del dilavamento meteorico, il Gestore deve mantenere le condizioni di pulizia dei piazzali impermeabilizzati;
18. in caso di sversamento accidentale di idrocarburi, lubrificanti o altre sostanze fluide il Gestore deve intervenire tempestivamente con idonei mezzi al fine di evitarne l'immissione in rete fognaria o nell'ambiente.

RIFIUTI

Operazioni autorizzate sui rottami in ingresso

Il Gestore è autorizzato all'approvvigionamento di tre tipologie di rottame, nei modi e nei termini indicati di seguito:

- A. rifiuto dall'Italia con formulario e/o dall'estero considerato in lista verde individuato dal Regolamento (CE) 1013/2006 proveniente da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione [rif. D.M. 05.02.1998]

#	Attività di recupero	CER	Descrizione	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998	Potenzialità autorizzata
Attività soggette alla procedura semplificata di cui al D.M. 05/02/1998 non soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie e al Regolamento UE 333/2011	Attività di messa in riserva [R13] asservita alla sola attività di recupero in loco [R4] di rifiuti metallici e loro leghe per la produzione di end-of-waste (EoW) utilizzato nell'impianto di proprietà. Allegato 1 al Regolamento UE 333/2011 Punto 3.1, Allegato 1, Suballegato 1 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 Rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile	[12 01 01]	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	160.000 t/a	23.000 t/a (100 t/giorno)
		[17 04 05]	Ferro e acciaio		
		[19 12 02]	Metalli ferrosi		
		[12 01 99]	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione		

- B. rottami EoW, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) 333/2011;

- C. sottoprodotti definiti dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006.

Operazioni autorizzate sulle scorie di fusione

Il Gestore è autorizzato alle operazioni di messa in riserva e di riciclo / recupero delle scorie di fusione da impiegarle come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, nei modi e nei termini indicati di seguito:

#	Attività di recupero	CER	Descrizione	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998	Potenzialità autorizzata
Attività soggette alla procedura ordinaria di cui alla l.r. 34/2017 soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie	operazioni di messa in riserva [R13] e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche [R5], di rifiuti costituiti da scorie di fonderia impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio	[10 09 03]	Scorie di fusione	---	1,54 t/giorno (2.812,8 mc)

Prescrizioni:

19. il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) che si origina dall'attività di recupero R4 sui rifiuti non pericolosi a matrice metallica, deve essere prodotto in conformità al Regolamento UE 333/2011 «*criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste)*»;
20. il recupero dei rifiuti non pericolosi [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] e [12 01 99] limitatamente ai cascami di lavorazione, deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche individuate dalle disposizioni del Regolamento UE 333/2011 «*criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste)*» e conformemente alle disposizioni applicabili di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, suballegato 1 «*Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi*» del D.M. 5 febbraio 1998;
21. la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] [12 01 99] limitatamente ai cascami di lavorazione e [10 09 03] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 «*Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi*» del D.M. 5 febbraio 1998;
22. la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] [12 01 99] limitatamente ai cascami di lavorazione e [10 09 03] deve avvenire conformemente a quanto rappresentato nella planimetria denominata «*PA03-All.1: STOCCAGGIO RIFIUTI*» dd. 27/07/2022, acquisita agli atti con prot. Regione n. 43066-A del 27 luglio 2022;
23. il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
24. il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
25. in caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
26. deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
27. le scorie di fusione [10 09 03] ed i refrattari [16 11 04] in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati;
28. le analisi di controllo (test di cessione) delle scorie di fusione [10 09 03] dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
29. la dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
30. il Gestore è tenuto a dare comunicazione e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate alla gestione dei rifiuti e alle aree destinate al deposito temporaneo.

RUMORE

Prescrizioni:

31. il Gestore deve rispettare i limiti acustici del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Reana del Rojale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014;
32. il Gestore, attraverso il portale AICA, deve trasmettere con un anticipo di almeno 15 giorni l'effettuazione delle misurazioni sul rumore;
33. entro il 31 dicembre 2022, il Gestore deve eseguire una campagna di misurazioni fonometriche, come indicato nel paragrafo «Rumore» del Piano di monitoraggio e controllo solo in prossimità ai recettori sensibili interessati dalla messa a regime dell'emissione convogliata in atmosfera E50, ovvero trasmetterne i risultati qualora sia già effettuata la campagna di misura;

VERIFICA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni

34. entro quattro mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere un aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, redatto ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e secondo le indicazioni della Linea Guida di ARPA FVG 25.01 Ed. 2 – Rev. 1 – 16/10/2020.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/linee-guida-aia-relazione-di-riferimento-revisione/>

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO (Articolo 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006)

Prescrizioni

35. entro quattro mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 «*Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 6-bis del d.lgs. 152/2006*» per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/linee-guida-aia-monitoraggi-aggiuntivi/>

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, ai Gestori delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "*Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.*" – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

SCELTA DEI METODI ANALITICI

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG:

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per i camini di emissione E22 ed E47, i metodi analitici utilizzati per la determinazione dei COV (tutte le sostanze Tabella D) saranno ad anni alterni quello con fiala per speciazione e quello con FID.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 *Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali* (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013. Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori

LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione «*carica allegato*» scegliendo come tematica «*27. Comunicazione avvenuta modifica*».

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella seguente viene specificato per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1.1 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione							Frequenza controllo		Metodi
	E5 Distaffatura staffe	E6 Forno 2 trattamenti termici	E7 Forno 5 trattamenti termici	E8 Forno 3 trattamenti termici	E9 Forno 4 trattamenti termici	E12 2 forni fusori rotativi	E15 Impianto abbattimento reparto terre superiore	continuo	discontinuo	
CO						x				annuale Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - aria"
NOx		x	x	x	x	x				
SOx		x	x	x	x	x				
Arsenico As										
Silicio										
Cadmio										
Cromo						x	x			
Stagno						x				
Rame						x				
Mercurio										
Nichel	x					x	x			
Titanio						x				
Molibdeno						x				
Vanadio										
Piombo						x				
Manganese						x	x			
PCDD						x				
PCDF						x				
Polveri totali	x	x	x	x	x	x	x			
Etanolamina										
Fenoli										
(Etilendiossi) dimetanolo										
Tab. D CL. I										
Tab. D CL. II										
Tab. D CL. III										
Tab. D CL. IV										
Tab. D CL. V										
PCB						x				
IPA						x				
TOC						x				
HCN										
HF										
HCl										

Tab. 1.2 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione							Frequenza controllo		Metodi
		E18 Granigliatura	E22 Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	E23 Abbattimento polverireparto rifacimento forni e siviere	E24 Smateroz- zatura ad ossigeno e scriccatura	E25 Sbavatura, saldatura e finitura getti hascon	E27 Forno 1 trattamenti termici	continuo	discontinuo	
CO				X					annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - aria"
NOx				X		X				
SOx						X				
Arsenico As										
Silicio										
Cadmio										
Cromo			X	X						
Stagno			X	X						
Rame			X	X	X					
Mercurio										
Nichel			X	X						
Titanio										
Molibdeno			X	X						
Vanadio				X						
Piombo			X	X						
Manganese			X	X	X					
PCDD										
PCDF										
Polveri totali		X	X	X	X	X	X			
Etanolamina										
Fenoli										
(Etilendirossi) dimetanolo										
Tab. D CL. I			X							
Tab. D CL. II			X							
Tab. D CL. III			X							
Tab. D CL. IV			X							
Tab. D CL. V			X							
PCB										
IPA										
TOC										
HCN										
HF										
HCl										

Tab. 1.3 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione							Frequenza controllo		Metodi
	E28 Sbavatura, saldatura e finitura getti	E32 Impianto raffreddamento pezzi	E36 Abbattitore polveri sabbia olivina	E39 Sbavatura, saldatura e finitura getti ascon	E42 Taglio rottami acciaio	E43 Disattafatura staffe fase caricamento silos esterni	E44 2 mescolatori 2 silos interni	continuo	discontinuo	
CO									annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - aria"
NOx						x				
SOx						x				
Arsenico As										
Silicio										
Cadmio										
Cromo			x		x	x	x			
Stagno					x					
Rame	x			x	x					
Mercurio										
Nichel			x		x		x			
Titanio										
Molibdeno					x					
Vanadio					x					
Piombo					x	x				
Manganese	x		x	x	x		x			
PCDD						x				
PCDF						x				
Polveri totali	x	x	x	x	x	x	x			
Etanolammina										
Fenoli			x							
(Etilendiossi) dimetanolo										
Tab. D CL. I										
Tab. D CL. II										
Tab. D CL. III										
Tab. D CL. IV										
Tab. D CL. V										
PCB										
IPA										
TOC										
HCN										
HF										
HCl										

Tab. 1.4 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione							Frequenza controllo		Metodi
	E45 Forno a suola mobile	E46a Sbavatura dei getti a secco	E46b Sbavatura dei getti lubrificati	E47 Uscita reparto animesteria	E48 Uscita piallatrici	E49 Falegneria	E50 Sbavatura dei getti a secco	continuo	discontinuo	
CO										annuale Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - aria"
NOx	x									
SOx	x									
Arsenico As										
Silicio										
Cadmio										
Cromo										
Stagno										
Rame										
Mercurio										
Nichel										
Titanio										
Molibdeno										
Vanadio										
Piombo										
Manganese										
PCDD										
PCDF										
Polveri totali	x	x	x	x	x	x	x			
Etanolamina			x							
Fenoli										
(Etilendiossio) dimetanolo			x							
Tab. D CL. I				x						
Tab. D CL. II				x						
Tab. D CL. III				x						
Tab. D CL. IV				x						
Tab. D CL. V				x						
PCB										
IPA										
TOC										
HCN										
HF										
HCl										

Emissioni diffuse secondarie provenienti dalle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori

In relazione alle emissioni diffuse, dato che queste rimangono confinate in ambiente chiuso, in luogo al sistema di captazione, il Gestore deve effettuare un campionamento periodico, in posizione fissa e significativa, con frequenza annuale, in riferimento ai limiti di esposizione negli ambienti di lavoro (TLV - threshold limit value) per il parametro **polveri**.

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza. Frequenza e modalità di controllo secondo procedure ISO, qualora siano disponibili.

Tab. 2 – Sistemi di trattamento fumi

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E5	Elettrovalvole, componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto), maniche filtranti, motori, coclee, valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto)	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - Impostazione dei tempi di lavaggio - Usura filtri - Rumorosità motori e coclee - Temperatura cassa motori - Assorbimento elettrico e tensioni - Livello di usura alberi e pale coclee	- Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - Impostazione dei tempi di lavaggio - Usura filtri - Rumorosità motori e coclee - Temperatura cassa motori - Assorbimento elettrico e tensioni - Livello di usura alberi e pale coclee	Settimanale in fermata	Compilazione del Registro delle Manutenzioni
E12 E15 E18 E22 E23 E24 E25 E28 E36 E39 E42 E43 E44 E49 E50	Filtro a maniche Ciclone	- elettrovalvole - componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto) - maniche filtranti (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto) - motori - coclee - valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto)	- stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio - usura filtri - rumorosità motori e coclee - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee	settimanale in fermata	Registro

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E46a E46b E48	Filtro a cartucce	- filtro (manutenzione e sostituzione cartucce secondo frequenze indicate dal produttore dell'apparato, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	stato di conservazione - perdita di carico - impostazione dei tempi di controlavaggio	settimanale in fermata	Registro
E6 E7 E8 E9 E27 E45 E43		- bruciatori forni trattamento termico e fusori - sensori termici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	funzionalità e integrità organi di comando, controllo e regolazione	settimanale in fermata	Registro
E47	Scrubber a umido	- dosatori chemicals - pompe - sonde livello - filtri - componenti elettriche, motori elettrovalvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - sonde livello - pHmetro - rumore	settimanale	Registro
E30 E31 E32 E33 E34 E35	Sonde triboelettriche		Controllo e/o taratura	annuale	Registro

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico i parametri da monitorare e la frequenza del monitoraggio.

Tab. 3 - Inquinanti monitorati

	Parametri	Identificativi scarichi				Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		8	13b	15b	17	continuo	discontinuo	
	pH	x	x	x	x		annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - acqua"
	Solidi sospesi totali	x	x	x	x		annuale	
	BOD ₅	x	x				annuale	
	COD	x	x	x	x		annuale	
	Cromo (Cr)			x	x		annuale	
	Ferro (Fe)			x	x		annuale	
	Manganese (Mn)			x	x		annuale	
	Idrocarburi totali	x	x	x	x		annuale	
	Tensioattivi totali	x	x				annuale	
	Saggio di tossicità acuta	x	x	x	x		annuale	

Nella tabella 4 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 4 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
8	Sistema chimico / fisico	- Sedimentatore - Disoleatore	- Livello olii - Livello fanghi	- Pozzetti d'ispezione - Allarmi visivi	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro
13b	Sistema fisico	- Sedimentatore - Cisterne interrate - Pompe sommerse - Bacino di fitodepurazione	Livello stato, temporizzatore	Apertura d'ispezione	- Controllo livello sedimento (Mensile) - Controllo efficienza strumenti pompe (Settimanale) - Manutenzione area di fitodepurazione (Mensile)	Registro
15b	Sistema fisico	Disoleatore	Livello olii	Pozzetti d'ispezione	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro
17	Sistema fisico	Disoleatore	Livello olii	Pozzetti d'ispezione	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro

Rumore

Le misure fonometriche in prossimità dei recettori sensibili, opportunamente georeferenziate, devono essere eseguite ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel D.M. 16 marzo 1998; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 5 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Apparecchi a pressione	- Sovrapressione - Integrità	- Verifiche periodiche di Legge - Controllo periodico sicurezze - Spurgo condensa	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
- Vasche pioggia/disoleatori - Vasche Imhoff e condensagrassi	Livello Depositi	- Controllo mensile livello deposito vasche, - Controllo settimanale del livello raccolta oli - Pulizia annuale	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, ventilatori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Dotazioni trattamento emissioni in atmosfera	Come Tabella 3	Come Tabella 3	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive -responsabili di reparto	

Tab. 6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino/area di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stoccaggio rifiuti carta, imballi, rottami legno, assimilabili; in container	visivo	giornaliera	registro			registro
Stoccaggio rifiuti fumi ; in big bags	visivo	giornaliera				
Stoccaggi scorie refrattari, sabbie; area cementata				visivo	giornaliera	

Indicatori di prestazione

Nella tabella 7 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 7 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per tonnellata di acciaio lavorato	MWh / t acciaio	annuale
Consumi di energia termica per tonnellata di acciaio lavorato	Mc di metano/t acciaio	annuale
Produzione di rifiuti per tonnellata di acciaio lavorato	t rifiuti conferiti/ t acciaio	annuale

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE CENTRALE

- Massimo Canali -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico
ed elettromagnetico

inquinamento@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
fax + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/12-1

Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in riferimento alla categoria punto 2.2 "produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 5 la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in particolare l'articolo 15, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, riguardante la deroga ai vincoli localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del 19 marzo 2018 (Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR));

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, con il quale:

1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011,

n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017;

Vista la nota del 4 settembre 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 42757, con la quale il Gestore ha chiesto la rettifica dell'Allegato B al decreto n. 3843/2018 nella parte in cui viene prescritto, per il punto di emissione E12 (forni fusori rotativi), l'obbligo di riparametrare con un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%, i valori limite di emissione rilevati per i parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo;

Considerato che per il tipo di impianti riconducibili ai forni fusori rotativi non emerge nelle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e della Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 (BATC di settore), l'obbligo di riparametrare, rispetto ad un determinato tenore di ossigeno, i valori limite di emissione rilevati per i parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018;

DECRETA

1. E' rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11.

Art. 1 – Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B al decreto del Direttore del Servizio competente n. 3843 del 23 ottobre 2018 è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 3843/2018.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 "Produzione di acciaio (fusione secondaria) di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", presso lo stabilimento sito in via Leonardo da Vinci, 11, nel Comune di Reana del Rojale, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzata una produzione massima di acciaio pari a 4,2 Mg all'ora [23.000 t/a / 230 giorni/ 24 h].

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria del maggio 2017, denominata [Punti di emissione in atmosfera – Tavola 1], acquisita agli atti con prot. Regione n. 28208-A e 28216-A del 29 giugno 2017.

Punto di emissione E5 (DISTAFFATURA STAFFE)

Punto di emissione E15 (IMPIANTO ABBATTIMENTO TERRE SUPERIORE)

Punto di emissione E44 (MESCOLATORI E SILOS INTERNI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E6 (FORNO 2 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E7 (FORNO 5 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E8 (FORNO 3 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E9 (FORNO 4 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E27 (FORNO 1 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E45 (FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³

(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Punto di emissione E12 (FORNI FUSORI ROTATIVI)

Inquinante	Valori limite da rispettare																																																			
Polveri totali	10 mg/Nm ³																																																			
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	250 mg/Nm ³																																																			
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	130 mg/Nm ³																																																			
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³																																																			
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di Benz [a] antracene Dibenz [a, h] antracene Benzo [b] fluorantene Benzo [j] fluorantene Benzo [k] fluorantene Benzo [a] pirene Dibenzo [a, e] pirene Dibenzo [a, h] pirene Dibenzo [a, i] pirene Dibenzo [a, l] pirene Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	0,1 mg/Nm ³																																																			
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³																																																			
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³																																																			
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³																																																			
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³																																																			
Composti organici volatili espressi come TCOV	50 mg/Nm ³																																																			
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³																																																			
<table border="0"> <tr> <td>2,3,7,8</td> <td>- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,7,8</td> <td>- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,7,8</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,7,8,9</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,6,7,8</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,6,7,8</td> <td>- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>2,3,7,8</td> <td>- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>2,3,4,7,8</td> <td>- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,7,8</td> <td>- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,7,8</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,7,8,9</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,6,7,8</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>2,3,4,6,7,8</td> <td>- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,6,7,8</td> <td>- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,7,8,9</td> <td>- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)</td> <td>0,001</td> </tr> </table>	2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1	1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01		- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01	2,3,4,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05	1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	2,3,4,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01	1,2,3,4,7,8,9	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01		- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1																																																		
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5																																																		
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																																		
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001																																																		
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01																																																		
2,3,4,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5																																																		
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05																																																		
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
2,3,4,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																		
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																																		
1,2,3,4,7,8,9	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																																		
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001																																																		
PCB totali come somma di: 81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB 77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB 123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB 126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB 157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB 169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB 170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB 180 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	0,5 mg/Nm ³																																																			

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E16 (FORNO PRERISCALDAMENTO FERROLEGHE)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1	
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5	
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001	
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 0,01	
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5	
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,05	
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001	
PCB totali come somma di:	0,5 mg/Nm ³
81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB	
77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB	
123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
105 2, 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB	
157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB	
169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB	
180 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

- Punto di emissione E18** (GRANI GLIATURA)
- Punto di emissione E30** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E31** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E32** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E33** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E34** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E35** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E46a** (SBAVATURA DEI GETTI A SECCO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E22 (FILTRO IMPIANTO TERRE E CABINA DI VERNICIATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E23 (ABBATTIMENTO POLVERI REPARTO RIFACIMENTO FORNI E SIVIERE)
Punto di emissione E42 (TAGLIO ROTTAMI ACCIAIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Vanadio e suoi composti, espressi come V (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E24 (SMATEROZZATURA AD OSSITAGLIO E SCRICCATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Vanadio e suoi composti, espressi come V (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E25 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)

Punto di emissione E28 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)

Punto di emissione E39 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E26 (REPARTO ANIMISTERIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E36 (ABBATTITORE POLVERI SABBIA DI OLIVINA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Fenolo (Sostanza Tabella D, Classe II)	20 mg/Nm ³

Punto di emissione E43 (DISTAFFATURA E RECUPERO SABBIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	120 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (Sostanza Tabella B, Classe I)	0,2 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001

Punto di emissione E46b (SBAVATURA DEI GETTI LUBRIFICATI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Etanoloammina (Sostanza Tabella D, Classe II)	20 mg/Nm ³
etilendiossidimetanolo	20 mg/Nm ³

Punto di emissione E47 (USCITA REPARTO ANIMISTERIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³

Punto di emissione E48 (USCITA PIALLATRICI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/2006).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tali da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
8. Entro il 31.12.2018, al fine della migliore quantificazione del carico emissivo dei camini E30-E31-E32-E33-E34-E35 e per dimostrare la rappresentatività del camino E30 rispetto all'emissione complessiva, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma finalizzato all'installazione di n. 6 sonde triboelettriche, o sistemi analoghi;
9. In relazione a quanto riportato nella prescrizione n. 8, il Gestore deve mantenere il monitoraggio del parametro polveri, secondo quanto previsto dal PMC, nel punto di emissione E30 calcolando, e comunicando annualmente all'Autorità competente e ad ARPA FVG, il flusso di massa complessivo dei 6 camini a servizio dell'impianto di raffreddamento (E30, E31, E32, E33, E34 ed E35).

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, eccetto nelle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori, già gestite nell'ambito del PMC, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
2. Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere una dichiarazione sulla presenza o meno nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene" e verificare con apposito monitoraggio la presenza di suddette sostanze qualora ci sia una variazione del ciclo produttivo e/o di materiali o composti che preveda il loro impiego;
3. Il Gestore deve trasmettere, attraverso il portale AICA, i risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;
4. Il Gestore per le attività di campionamento dell'ambiente di lavoro deve inviare il preavviso di 15 giorni anche al dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella tavola 2 denominata "Rete idrica" di data febbraio 2018, acquisita agli atti con prot. Regione n. 16605-A del 20 marzo 2018 (pag. 72/75):

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. I valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, i limiti di emissione sono quelli indicati nella medesima Tabella 3, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);
2. I valori limite di emissione degli scarichi al suolo sono quelli indicati nella Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
3. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
4. Gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
5. la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
6. sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
7. Entro il 31.12.2020 il Gestore deve eliminare gli scarichi 3-7-11 al suolo;
8. Fino alla realizzazione di quanto al punto 7., dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione dei dispositivi per la depurazione delle acque reflue assimilate alle domestiche, a servizio degli scarichi recapitanti sul suolo, con la frequenza minima stabilita dalla DCIA 04.02.1977.
9. entro il 31.12.2018, il Gestore deve dotare il sistema di depurazione dei reflui di lavaggio dello scarico 8 di un misuratore volumetrico con funzione di totalizzatore per la determinazione del corretto volume di acque reflue industriali immesso in rete fognaria;
10. entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma per installare, in corrispondenza dei collegamenti alla rete fognaria, dei pozzetti di ispezione posti all'esterno della proprietà per l'esatta individuazione dei punti di consegna, secondo quanto disposto dal Regolamento di Fognatura;
11. entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere una planimetria dettagliata in scala adeguata (ad es. 1:200) della rete di scarico conforme alle indicazioni fissate ai punti 1 e 2 dell'Allegato D del vigente Regolamento di Fognatura adottato da CAFC S.p.A.;
12. a prevenzione dell'effetto del dilavamento meteorico, il Gestore deve mantenere le condizioni di pulizia dei piazzali impermeabilizzati;
13. in caso di sversamento accidentale di idrocarburi, lubrificanti o altre sostanze fluide il Gestore deve intervenire tempestivamente con idonei mezzi al fine di evitarne l'immissione in rete fognaria o nell'ambiente.

RIFIUTI

Deposito temporaneo di rifiuti

Il Gestore deve essere osservare le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Operazioni autorizzate per la gestione dei rifiuti

Sono autorizzate le seguenti operazioni:

1. **[R4]** attività di recupero di rifiuti metallici e loro leghe. Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero autorizzata:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima autorizzata
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.1.3 lett.a)	3.1	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile	R4	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice [12 01 99]	160.000 t/a	23.000 t/a
Totale rifiuti da destinare a recupero						23.000 t/a (100 t/giorno)

2. **[R13]** messa in riserva e **[R5]** attività di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di **2.812,8 mc**, corrispondente ad un massimo di 1,54 tonnellate/giorno..

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per la gestione dei rifiuti:

1. Il Gestore, in ordine all'esercizio dell'attività di recupero diretto di rifiuti metallici e loro leghe in impianti metallurgici [R4] deve rispettare, in relazione alla provenienza, alle caratteristiche del rifiuto, all'attività di recupero e alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, le condizioni imposte ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;
2. Il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
3. Il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
5. Deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
6. Le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati.
7. Le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
8. La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
9. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate alla gestione dei rifiuti e alle aree destinate al deposito temporaneo.

Garanzie Finanziarie

1. Il Gestore prima di dare inizio alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, adegua il valore della fidejussione n. 3179/8200/2011724 del 10 novembre 2011, come modificata con atto del 27 luglio 2016, prestata a favore del Comune di Reana del Rojale, fino alla somma di euro 117.118,19, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tali operazioni.
2. Il Gestore prima di dare inizio all'attività di recupero (R4) in impianti metallurgici di rifiuti metallici e loro leghe, il presta a favore del Comune di Reana del Rojale una garanzia finanziaria del valore di euro 114.529,49, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tale attività.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti acustici del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Reana del Rojale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per il rumore:

1. Il Gestore, attraverso il portale AICA, deve trasmettere con un anticipo di almeno 15 giorni l'effettuazione delle misurazioni sul rumore.

RADIAZIONI IONIZZANTI

1. Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere l'istruzione Gestionale "IG02: Sorveglianza radiometrica di carico di rottami metallici" integrata con:
 - a) l'estensione del controllo radiometrico anche ai semilavorati metallici in importazione, laddove presenti (secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 100/2011 al d.lgs. 230/95 art.157);
 - b) la definizione di un luogo da adibire a deposito temporaneo del materiale radioattivo recuperato, in maniera tale da conservare in sicurezza quanto ritrovato in attesa di affidamento alla Ditta Autorizzata.
2. Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere copia dell'accettazione di incarico, da parte di un Esperto Qualificato in radioprotezione di 2° o 3° grado, a seguire i controlli radiometrici;
3. Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere la procedura con cui l'operatore accerta il "buon funzionamento dello strumento" e deve chiarire quali siano "le procedure e le cautele previste" dall'Azienda nel caso di ritrovamento di sorgenti orfane.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Glauco Spanghero -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/12-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in riferimento alla categoria punto 2.2 "produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 5 la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in particolare l'articolo 15, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, riguardante la deroga ai vincoli localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del 19 marzo 2018 (Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR));

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD),

via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 210 del 16 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014 e n. 1932/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino all'11 ottobre 2021;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2164 del 2 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015 e n. 535/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 191 del 12 febbraio 2016, con il quale è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015 e n. 2164/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1606 del 3 agosto 2016, con il quale è stato prorogato il termine per l'adempimento ad una prescrizione contenuta nell'Allegato B al decreto n. 2164/2015, come sostituito dal decreto n. 191/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 319 del 19 gennaio 2017, con il quale è stato prorogato il termine per l'adempimento ad una prescrizione contenuta nell'Allegato B al decreto n. 2164/2015, come sostituito dai decreti n. 191/2016 e n. 1606/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019";

Vista la domanda del 28 giugno 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 29 giugno 2017, acquisita dal Servizio competente il 29 giugno 2017 con protocollo n. 28208 e prot. n. 28216, presentata dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice

fiscale n. 00163570302, per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, **della modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al **punto 2.2**, (*Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora*), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

Preso atto che la modifica sostanziale consiste:

- 1) nella variazione dell'attività IPPC autorizzata, da fonderia di metalli ferrosi con capacità superiore a 20 Mg al giorno (attività di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII del d.lgs. 152/2006) ad acciaieria di seconda fusione, compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora (attività di cui al punto 2.2 dell'Allegato VIII del d.lgs. 152/2006);
- 2) nell'inserimento nell'AIA della nuova attività di recupero diretto in impianti metallurgici [R4] di rifiuti metallici e loro leghe [CER 12 01 01, 17 04 05, 19 12 02 e limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dal codice 12 01 99] con una potenzialità teorica massima di 23.000 tonn. / anno, autorizzata in regime di procedura semplificata, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 31893 del 26 luglio 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore:

- 1) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;
- 2) la sospensione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000, del termine di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in attesa dell'espressione del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, in merito agli interventi di progetto proposti dal Gestore stesso;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2986 del 9 ottobre 2017, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante il recupero di rifiuti di metalli e loro leghe sito nel Comune di Reana del Roiale – presentato dalla Società Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e s.m.i. e al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 14 novembre 2017, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 56043 del 20 dicembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la documentazione alla stessa allegata;
- 2) ha convocato per il giorno 17 gennaio 2018 la prima seduta della Conferenza di servizi, per

l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 123 del 9 gennaio 2018, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 964, con la quale il Consorzio Bonifica Pianura Friulana ha comunicato che la modifica sostanziale dell'AIA non riguarda le attività istituzionali svolte dal Consorzio stesso;

Vista la nota prot. n. 2080 dell'11 gennaio 2018, acquisita dal Servizio competente il 15 gennaio 2018 con protocollo n. 1839, con la quale il CAFC S.p.A. ha chiesto integrazioni documentali riguardo alla gestione degli scarichi di acque reflue immessi nella rete fognaria gestita dal Consorzio stesso e ha proposto l'inserimento di una prescrizione relativa al controllo dei parametri per gli scarichi 8 e 13b;

Vista la nota prot. n. 2099 del 15 gennaio 2018, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha comunicato di non rilevare competenze del Servizio stesso, in quanto a seguito della modifica non sono previste variazioni significative delle caratteristiche quantitative e/o qualitative delle acque reflue scaricate;

Vista la nota prot. n. 2185 del 16 gennaio 2018, con la quale il Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati:

- 1) ha comunicato di non essere in grado di esprimere un parere in merito alla modifica sostanziale richiesta dal Gestore in quanto la normativa vigente non consente la concessione di una deroga ai limiti di distanza dai centri abitati per impianti di recupero rifiuti;
- 2) ha specificato che è in itinere presso il Consiglio regionale una modifica della legge regionale 34/2017 al fine di poter superare tale limitazione e che ad avvenuta approvazione di tale modifica il Gestore dovrà presentare al Servizio stesso apposita istanza di deroga ai citati limiti di distanza, corredata da relazione tecnica;
- 3) ha chiesto chiarimenti ed integrazioni documentali riguardo l'attività di recupero rifiuti;

Vista la nota prot. n. 13820 del 16 gennaio 2018, acquisita dal Servizio competente il 17 gennaio 2018 con protocollo n. 2413, con la quale il Comune di Reana del Rojale:

- 1) ha trasmesso il decreto del Sindaco prot. n. 7357 -8535 -11472 del 29 agosto 2012, con il quale l'attività della Società F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. è stata classificata industria insalubre, ai sensi dell'articolo 216 del TULLSS n. 1265/1934;
- 2) ha comunicato che l'installazione della Società non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto del punto 6.4 (limiti di accettabilità delle imprese), del punto 6.5 (adeguamento standard antinquinamento) e dell'articolo 15.4 delle norme di attuazione;

Vista la nota prot. n. 1670 / P / GEN/ PRA_AUT del 17 gennaio 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 2473, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni documentali riguardo le emissioni in atmosfera, le BAT, gli scarichi idrici, i rifiuti e le radiazioni;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 17 gennaio 2018 della Conferenza di servizi, trasmesso ai partecipanti con nota di PEC protocollo n. 2657 del 17 gennaio 2018, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario acquisire la documentazione integrativa richiesta dal CAFC S.p.A. con la nota prot. n. 2080/18 dell'11 gennaio 2018, dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con la nota prot. n. 2185 del 16 gennaio 2018 e da ARPA SOC

Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali con la nota prot. n. 1670 del 17 gennaio 2018;

2) il Gestore dovrà presentare, a seguito della modifica della legge regionale 34/2017 che consente la deroga di cui all'articolo 15 comma 7, della legge regionale medesima, apposita istanza al competente Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia;

3) la Conferenza di servizi ha stabilito che la documentazione integrativa e il provvedimento autorizzativo di deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 34/2017 (se non acquisito all'interno della procedura di AIA) debbano essere forniti dal gestore entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota dell'8 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC il 20 marzo 2018, acquisita dal Servizio competente il 20 marzo 2018 con protocollo n. 16605, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal CAFC S.p.A., dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e da ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali e l'istanza di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale 34/2017;

Viste le note prot. n. 22308 del 23 aprile 2018 e prot. n. 23682 del 2 maggio 2018, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota dell'8 marzo 2018;

2) ha convocato per il giorno 15 maggio 2018 la seconda seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 16906 / P / GEN/ PRA_VAL del 14 maggio 2018, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 26122, con la quale ARPA SOC Pressioni sull'ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 31470 del 14 maggio 2018, acquisita dal Servizio competente il 15 maggio 2018 con protocollo n. 26174, con la quale il CAFC S.p.A. ha espresso, per quanto di competenza in merito agli scarichi idrici recapitati in rete fognaria, parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale e ha proposto l'inserimento nell'AIA stessa di prescrizioni;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta del 15 maggio 2018, della Conferenza di servizi, dal quale risulta che il rappresentante della Regione ha sospeso i lavori della Conferenza stessa e ha fissato per lunedì 28 maggio 2018 la terza seduta;

Vista la nota prot. n. 26644 del 16 maggio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine,

all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 15 maggio 2018;

2) ha convocato per il giorno 28 maggio 2018 la terza seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale conclusivo della terza seduta del 28 maggio 2018, della Conferenza di servizi dal quale risulta che i partecipanti alla Conferenza stessa hanno espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, nelle condizioni di esercizio descritte nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 28691 del 29 maggio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del Verbale della terza seduta della Conferenza di servizi del 28 maggio 2018;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Considerato che:

1) il Gestore ha provveduto, in data **19 marzo 2018**, a presentare, come richiesto in sede di Conferenza di servizi del 17 gennaio 2018, apposita istanza al competente Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia per la deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5 della legge regionale 34/2017;

2) con nota prot. n. 31395 del 13 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha chiesto al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, il parere di competenza in merito alla concessione della deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 34/2017;

3) con nota prot. n. 32368 del 20 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia:

a) ha evidenziato che con il **decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del 19 marzo 2018**, sono stati approvati i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR);

b) ha comunicato che l'installazione, oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale, risulta soggetta al solo livello di attenzione cautelativa (AC), per il quale non è dovuta la richiesta di deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale 34/2017;

c) ha specificato che per il livello di attenzione cautelativa (AC) i vigenti CLIR prevedono che in fase di elaborazione del progetto sia necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti da attuare per garantire la tutela della popolazione;

Considerato inoltre che:

1) all'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.10, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, come sostituito dai decreti n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017, è stata imposta la seguente prescrizione:

- la Società presenta, entro l'11 ottobre 2015, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, entro l'11 ottobre 2017, il relativo impianto di captazione;

2) con nota del 10 ottobre 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 43405, il Gestore, in relazione alla prescrizione riguardante l'installazione di un impianto di captazione delle emissioni secondarie provenienti da operazioni di spillaggio e trattamento in siviera:

a) ha chiesto, tenuto conto delle difficoltà tecniche e di realizzazione per la messa in funzione del sistema di captazione, una proroga di 12 mesi dei termini per l'installazione del sistema stesso;

b) ha proposto di poter discutere, nell'ambito del procedimento atto al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, delle problematiche tecniche relative all'installazione dell'impianto di captazione;

3) nell'ambito della seconda seduta del 15 maggio 2018 della Conferenza di servizi è stato deciso, su proposta del Gestore e tenuto conto anche delle osservazioni espresse da ARPA nella nota di PEC del 14 maggio 2018, che:

a) venga previsto per le emissioni diffuse, stante il loro confinamento nell'ambiente di lavoro chiuso, un campionamento in posizione fissa e significativa, con frequenza annuale, dell'ambiente di lavoro con riferimento ai limiti TLV per il parametro Polveri, in luogo dell'installazione del sistema di captazione (cappe mobili);

b) venga inserita nell'Allegato C al presente provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale la prescrizione relativa al campionamento con frequenza annuale, per il parametro polveri delle emissioni diffuse secondarie provenienti dalle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori nell'ambiente di lavoro chiuso;

Ritenuto che l'inserimento nel presente provvedimento di modifica sostanziale della suddetta prescrizione relativa al campionamento delle emissioni diffuse, comporti la decadenza della prescrizione riguardante l'installazione del sistema di captazione, rendendo quindi superflua la concessione della proroga richiesta;

Considerato che:

1) con fidejussione n. 3179/8200/2011724 del 10 novembre 2011, come modificata con atto del 27 luglio 2016, il Gestore ha prestato, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti, una garanzia finanziaria del valore di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), avente validità fino a svincolo, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto tecnologico, del deposito preliminare o della messa in riserva e comunque dopo l'accertamento, da parte di ARPA della corretta sistemazione dell'area, rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Gorizia, C.so Verdi, 104;

2) con fidejussione n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015, come modificata con atto del 13 novembre 2015, il Gestore ha prestato, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti (operazioni

riciclo/recupero rifiuti conseguenti all'incendio), una garanzia finanziaria del valore di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), avente validità fino a svincolo, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto tecnologico, del deposito preliminare o della messa in riserva e comunque dopo l'accertamento, da parte di ARPA della corretta sistemazione dell'area, rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Gorizia, C.so Verdi, 104;

3) con nota prot. n. 2185 /P / GEN/ PRA_UD del 25 gennaio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 26 gennaio 2017 con protocollo n. 2875, ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di aver verificato in sopralluogo che le opere già autorizzate (ripristino del capannone e viabilità interna) sono state ultimate e ha dato pertanto atto della corretta sistemazione finale dell'area e di cessazione delle attività di ripristino dell'area interessata;

4) con nota del 16 febbraio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 17 febbraio 2017 con protocollo n. 6807, il Gestore ha chiesto al Comune di Reana del Rojale (UD) lo svincolo della fidejussione n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015, come modificata con atto del 13 novembre 2015, prestato, a favore del Comune medesimo;

5) con nota prot. n. 2039 – 4597 del 18 aprile 2017 il Comune di Reana del Rojale ha trasmesso, ai fini dello svincolo, alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. la fidejussione n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015 e l'atto di modifica alla stessa del 13 novembre 2015;

Considerato altresì:

1) che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25 della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991, la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

2) che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Ritenuto di determinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3, del DPGR 0502/1991, il valore della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore del Comune sede dell'installazione, per l'attività di recupero rifiuti e di deposito preliminare e messa in riserva, secondo le modalità di seguito indicate:

- Attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 100 tonnellate al giorno (R4)

Superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: €76.352,99 + €1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25
€ 76.352,99 + (€ 1.527,06 x 75 tonnellate) = € 190.882,49
€ 190.882,49 – 40% (Riduzione 40% possesso certificazione ISO 14001) = **€ 114.529,49**

- Attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 1,54 tonnellate al giorno (R5)

Fino a 25 t/g = € 76.352,99

- Attività di deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.812,8 metri cubi (R13)

Superiore a 500 metri cubi: € 30.541,30 + € 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500
€ 30.541,30 + (€ 38,18 x 2.312,8 metri cubi) = € 118.844,00
(Attività R5 € 76.352,99) + (Attività R13 € 118.844,00) = € 195.196,99

€ 195.196,99 – 40% (Riduzione 40% possesso certificazione ISO 14001) = € **117.118,19**

Visto il certificato n. 9191.FAR6 di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione IMQ S.p.A. con sede in MILANO, via Quintiliano, 43, da cui risulta che dalla data del 20 giugno 2014 la Società F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Produzione di getti in acciaio al carbonio ed in acciai e leghe speciali resistenti all'usura, tramite i processi di fusione, formatura, trattamento termico e finitura getti" svolta presso il sito operativo di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, fino al 19 giugno 2020;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni o, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017;

DECRETA

1. E' autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata, prorogata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11.

Oltre alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Gestore, per l'esercizio dell'attività, deve attenersi a quanto indicato negli articoli seguenti.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016, n. 1606 del 3 agosto 2016 e n. 319 del 19 gennaio 2017.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;

- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento di ARPA di Udine. Il mancato invio della succitata comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente e al Comune di Reana del Rojale, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente e al Comune di Reana del Rojale, il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e al Comune di Reana del Rojale, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
- 4.** Prima di dare inizio alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, il Gestore **adegua** il valore della fidejussione n. 3179/8200/2011724 del 10 novembre 2011, come modificata con atto del 27 luglio 2016, fino alla somma di **euro 117.118,19**, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tali operazioni.
- 5.** Prima di dare inizio all'attività di recupero (R4) in impianti metallurgici di rifiuti metallici e loro leghe, il Gestore presta a favore del Comune di Reana del Rojale una garanzia finanziaria del valore di **euro 114.529,49**, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tale attività.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 1) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - 2) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **12 (dodici)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Glauco Spanghero -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.1 Sistemi di gestione ambientale				
1	68	BAT 1. Le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:	APPLICATA	Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 dal 2015
		I. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;		
		II. definizione di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo dell'installazione da parte della direzione		
		III. pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari in relazione alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;		
		IV. attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a:		
		i. struttura e responsabilità		
		ii. formazione, conoscenza e competenza		
		iii. comunicazione		
		iv. coinvolgimento dei dipendenti		
		v. documentazione		
		vi. controllo efficace dei processi		
		vii. programmi di manutenzione		
		viii. preparazione e reazione alle emergenze		
		ix. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale		
		V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:		
		i. monitoraggio e misurazione (cfr. anche documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio)		
		ii. azioni preventive e correttive		
		iii. manutenzione degli archivi		
		iv. attività di audit interna ed esterna indipendente (laddove possibile) al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale si attiene agli accordi stabiliti ed è correttamente attuato e gestito;		
		VI. riesame da parte dell'alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;		
VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;				
VIII. tenere in considerazione, durante la fase di progettazione, di ogni nuova unità tecnica e nel corso della sua vita operativa, l'impatto ambientale derivante da un'eventuale dismissione;				
IX. applicazione periodica di analisi comparative settoriali.				
Applicabilità				
Il campo di applicazione (per esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) saranno generalmente legate alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma di impatti ambientali che esso può comportare.				

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.2 Gestione energetica				
2	69	BAT 2. Le BAT consistono nella riduzione dell'energia termica mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:		
		I. sistemi perfezionati e ottimizzati per conseguire la stabilità e l'uniformità dei processi, con un funzionamento in linea con i parametri di processo fissati utilizzando quanto segue:		
		i. ottimizzazione del controllo di processo anche mediante sistemi di controllo automatici computerizzati	APPLICATA	Sistemi computerizzati per ricetta e successivo controllo automatizzato per verifica ed aggiustamenti della stessa
		ii. sistemi gravimetrici moderni di alimentazione dei combustibili solidi	APPLICATA	Applicata per la gestione del carbone come combustibile
		iii. preriscaldamento, per quanto possibile, considerando la configurazione di processo esistente	APPLICATA	In fase di accensione forno con l'utilizzo di un bruciatore mobile a metano
		II. recupero del calore in eccesso proveniente dai processi, in particolare dalle zone di raffreddamento	NON APPLICABILE	la consistente distanza tra i capannoni all'interno del perimetro aziendale non permette di convogliare e trasportare efficacemente i recuperi di energia termica
		III. gestione ottimizzata di vapore e calore	NON PERTINENTE	Nel ciclo produttivo non viene generato vapore
IV. applicazione per quanto possibile del riutilizzo integrato nei processi del calore sensibile.	NON PERTINENTE			
		Applicabilità delle BAT II. – IV. La produzione combinata di calore ed energia è applicabile per tutti gli impianti di produzione di acciaio e di ferro vicini alle zone urbane con un fabbisogno di calore adeguato. Il consumo specifico di energia dipende dalla portata del processo, dalla qualità dei prodotti e dal tipo di installazione (per esempio, la quantità di trattamento sottovuoto nel forno basico ad ossigeno (basic oxygen furnace – BOF), la temperatura di ricottura, lo spessore dei prodotti ecc.).		
3	70	BAT 3. Le BAT consistono nella riduzione del consumo di energia primaria ottimizzando i flussi di energia e l'utilizzo dei gas di processo estratti quali i gas di cokeria, i gas di altoforno e i gas dei forni basici ad ossigeno.	NON PERTINENTE	
		Applicabilità Il consumo specifico di energia dipende dalla portata del processo, dalla qualità dei prodotti e dal tipo di installazione (per esempio, la quantità di trattamento sottovuoto nel BOF, la temperatura di ricottura, lo spessore dei prodotti e simili).		
4	70	BAT 4. Le BAT consistono nell'utilizzo di gas di cokeria in eccesso desolfurato e depolverato, del gas di altoforno depolverato e di gas dei forni basici a ossigeno (tali e quali o in miscela) in caldaie o in impianti di produzione combinata di calore ed energia per produrre vapore, elettricità e/o calore utilizzando il calore di scarico in eccesso per le reti di riscaldamento interne o esterne, se esiste una richiesta di terzi.	NON PERTINENTE	Non presente gas di cokeria, gas di altoforno e di gas di forni basici
		Applicabilità La cooperazione e l'accordo di terzi possono non essere controllabili dal gestore e pertanto possono non rientrare nell'ambito dell'autorizzazione.		
5	71	BAT 5. Le BAT consistono nella riduzione al minimo del consumo di energia elettrica mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:		
		I. sistemi di gestione energetica	APPLICATA	L'Azienda attua sistemi di gestione energetica, ai sensi del d.lgs. 102/2014, in merito all'attuazione di diagnosi energetiche al fine di valutare le eventuali opportune azioni da implementare.
		II. apparecchiature di macinazione, pompaggio, ventilazione e trasporto e altre apparecchiature elettriche con un'elevata efficienza energetica.	NON PERTINENTE	non sono presenti gli impianti citati
		Applicabilità Nei casi in cui l'affidabilità delle pompe rivesta fondamentale importanza per la sicurezza del processo, non possono essere utilizzate le pompe con modulatore di frequenza.		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.3 Gestione dei materiali				
6	71	BAT 6. Le BAT consistono nell'ottimizzazione della gestione e il controllo dei flussi di materiali interni per prevenire l'inquinamento, evitare il deterioramento, garantire una qualità adeguata in ingresso, consentire il riutilizzo e il riciclaggio e migliorare l'efficienza di processo e l'ottimizzazione della resa dei metalli.	APPLICATA	Aree di stoccaggio ben definite, pavimentate ed in parte coperte
7	71	BAT 7. Per ottenere bassi livelli di emissione per gli inquinanti pertinenti, le BAT consistono nella selezione di qualità adeguate di rottame e di altre materie prime. Per quanto riguarda il rottame, le BAT prevedono un'ispezione adeguata dei contaminanti visibili che potrebbero contenere metalli pesanti, in particolare mercurio, o che potrebbero comportare la formazione di policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) e di policlorobifenili (PCB). Per migliorare l'utilizzo del rottame, <u>le seguenti tecniche possono essere utilizzate da sole o combinate:</u>		
		I. specificare i criteri di accettazione adeguati al profilo di produzione negli ordini d'acquisto di rottami	APPLICATA	
		II. avere una buona conoscenza della composizione dei rottami controllandone attentamente l'origine; in casi eccezionali, una prova di fusione potrebbe servire a caratterizzare la composizione dei rottami	APPLICATA	Controlli effettuati in ingresso anche con quantometro portatile
		III. disporre di adeguate strutture di ricezione e verificare le consegne	APPLICATA	
		IV. disporre di procedure di esclusione dei rottami non idonei per l'utilizzo nell'installazione	APPLICATA	Sistema di gestione ISO 9001
		V. stoccare i rottami in base a vari criteri (per esempio, dimensioni, leghe, grado di pulizia); stoccare i rottami con potenziale emissione di contaminanti nel suolo su superfici impermeabili con sistema di drenaggio e di raccolta; utilizzare un tetto che può ridurre la necessità di tale sistema	APPLICATA	
		VI. costituire il carico di rottami per le varie colate tenendo conto della conoscenza della composizione per utilizzare i rottami più idonei per il tipo di acciaio da produrre (si tratta di un aspetto essenziale in alcuni casi per evitare la presenza di elementi indesiderati e in altri casi per sfruttare gli elementi delle leghe che sono presenti nei rottami e necessari per il tipo di acciaio da produrre)	APPLICATA	
		VII. inviare prontamente tutti i rottami prodotti internamente al deposito dei rottami per il riciclaggio	APPLICATA	
		VIII. disporre di un piano di attività e di gestione	APPLICATA	Azienda certificata ISO 9001
		IX. selezionare i rottami per ridurre al minimo il rischio di includere contaminanti pericolosi o non ferrosi, in particolare i policlorobifenili (PCB) e olio o grasso. Di norma questa operazione viene effettuata da chi fornisce i rottami, tuttavia il gestore ispeziona tutti i carichi di rottame nei contenitori sigillati per motivi di sicurezza. Nel contempo, è possibile quindi verificare, per quanto fattibile, l'eventuale presenza di contaminanti. Può essere necessario valutare le piccole quantità di plastica (per esempio, i componenti rivestiti di plastica)	APPLICATA	
		X. controllare la radioattività in base alle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)	APPLICATA	Mediante attrezzatura portatile
		XI. migliorare l'eliminazione obbligatoria dei componenti che possono contenere mercurio proveniente da veicoli fuori uso e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei produttori di rottami nel seguente modo:		
		i.	stabilendo l'assenza di mercurio come condizione nei contratti di acquisto di rottame	NON PERTINENTE
ii.	rifiutando di accettare rottame che contiene componenti e assemblaggi elettronici visibili.	NON PERTINENTE	Tipologia di rottame non gestita	
Applicabilità La selezione e la cernita dei rottami potrebbe non essere sotto il completo controllo del gestore.				

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.4 Gestione dei residui di processo come i sottoprodotti e i rifiuti				
8	72	BAT 8. Le BAT per i residui solidi prevedono l'utilizzo di tecniche integrate e tecniche operative per ridurre al minimo i rifiuti attraverso l'uso interno o l'applicazione di processi di riciclaggio specifici (internamente o esternamente).	APPLICATA	
		Applicabilità Poiché i processi in questione possono essere eseguiti da terzi, il riciclaggio può essere al di fuori del controllo del gestore dell'impianto di produzione di ferro e acciaio e pertanto può esulare dall'ambito dell'autorizzazione.		
9	72	BAT 9. Le BAT consistono nella massimizzazione dell'uso o del riciclaggio esterno per i residui solidi che non possono essere utilizzati o riciclati secondo le BAT 8, ove possibile e in linea con le normative in materia di rifiuti. Le BAT presuppongono la gestione controllata dei residui che non possono essere evitati o riciclati.	APPLICATA	
10		BAT 10. Le BAT consistono nel ricorso alle migliori prassi operative e di manutenzione per la raccolta, la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di tutti i residui solidi e per la copertura dei punti di trasferimento per evitare le emissioni in aria e in acqua.	APPLICATA	L'Azienda applica le migliori prassi operative e di manutenzione per la raccolta, la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di tutti i residui solidi. Non si possono verificare emissioni di inquinanti in aria o in acqua.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.5 Emissioni diffuse di polveri prodotte dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trasporto di materie prime e prodotti (intermedi)				
11	72	BAT 11. Le BAT consistono nell'evitare o ridurre le emissioni diffuse di polveri prodotte dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trasporto di materiali utilizzando <u>una delle tecniche di seguito specificate o una loro combinazione.</u>		
		Se si utilizzano tecniche di abbattimento, le BAT devono ottimizzare l'efficienza di captazione e la successiva pulizia attraverso tecniche adeguate come quelle menzionate qui di seguito. Viene data la preferenza alla captazione delle emissioni di polveri più vicine alla fonte.		
		I. Tecniche generali:		
		i. definizione nell'ambito del sistema di gestione ambientale di uno stabilimento siderurgico di un piano di azione associato per le polveri diffuse	APPLICATA	
		ii. valutazione della possibilità di una cessazione temporanea di alcune operazioni individuate come fonte di PM 10 che causano elevati valori nell'ambiente, a tale scopo; sarà necessario disporre di apparecchi di controllo dei PM 10, con relativo monitoraggio della forza e della direzione dei venti, per poter individuare le principali fonti delle polveri sottili ed effettuare la triangolazione.	APPLICATA	L'azienda ha valutato in merito alla possibilità di una cessazione temporanea di alcune operazioni individuate come fonte di PM 10, qualora queste causassero elevati valori nell'ambiente.
11	72	II. Le tecniche per la prevenzione delle emissioni di polveri durante la movimentazione e il trasporto di materie prime sfuse comprendono:		
		i. orientamento di lunghi cumuli di materiale nella direzione del vento prevalente	NON PERTINENTE	Non sono presenti cumuli di dimensioni tali da richiedere tale accorgimento
		ii. installazione di barriere frangivento o utilizzo di terreno naturale per fornire un riparo	APPLICATA	
		iii. controllare il tenore di umidità del materiale consegnato	NON PERTINENTE	
		iv. prestare particolare attenzione alle procedure per evitare la movimentazione non necessaria di materiali e lunghe cadute non delimitate	APPLICATA	
		v. adeguate misure di contenimento sui trasportatori e nei raccoglitori ecc.	APPLICATA	
		vi. uso di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri, con additivi come il lattice, ove pertinente	APPLICATA	
		vii. rigorose norme di manutenzione per le apparecchiature	APPLICATA	
		viii. elevati livelli di igiene, in particolare la pulizia e l'inumidimento delle strade	APPLICATA	
ix. uso di apparecchiature di aspirazione fisse e mobili per pulizia	APPLICATA			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note
		x.	abbattimento o estrazione delle polveri e utilizzo di un impianto di pulizia con filtri a manica per abbattere le fonti di produzione di ingenti quantità di polveri	APPLICATA	
		xi.	applicazione di spazzatrici con emissioni ridotte per eseguire la pulizia ordinaria di strade con pavimentazione dura	APPLICATA	
11	73	III.	Tecniche per le attività di consegna, stoccaggio e recupero dei materiali:		
		i.	sistemazione totale delle tramogge di scarico in un edificio dotato di sistema di captazione di aria filtrata per i materiali polverosi, o tramogge dotate di deflettori di polvere e reti di scarico abbinata a un sistema di pulizia e di captazione delle polveri	APPLICATA	
		ii.	limitazione delle altezze di caduta se possibile a un massimo di 0,5 m	APPLICATA	
		iii.	utilizzo di acqua nebulizzata (preferibilmente acqua riciclata) per l'abbattimento delle polveri	APPLICATA	
		iv.	ove necessario, sistemazione di contenitori di stoccaggio dotati di unità filtranti per controllare le polveri	NON PERTINENTE	Le polveri derivanti dalla filtrazione sono contenute in big bags
		v.	uso di dispositivi totalmente integrati per il recupero dai contenitori	NON PERTINENTE	
		vi.	ove necessario, stoccaggio del rottame in aree coperte e con pavimentazione dura per ridurre il rischio di contaminazione dei terreni (utilizzando la consegna just in time per ridurre al minimo le dimensioni del deposito e quindi le emissioni)	APPLICATA	
		vii.	riduzione al minimo della perturbazione dei cumuli	APPLICATA	
		viii.	restrizione dell'altezza e controllo della forma generale dei cumuli	APPLICATA	
		ix.	stoccaggio all'interno di edifici o in contenitori, anziché in cumuli esterni, se le dimensioni del deposito sono adeguate	PARZIALMENTE APPLICATA	Sono presenti cumuli esterni che sono comunque mantenuti bagnati per evitare la diffusione di polveri.
		x.	creazione di barriere frangivento di terreno naturale, banchi di terra o piantumazione di erba a fili lunghi o di alberi sempreverdi in zone aperte per captare e assorbire le polveri senza subire danni a lungo termine	APPLICATA	
		xi.	idrosemina di discariche e di aree di raccolta di scorie	NON PERTINENTE	
		xii.	creazione di un'area verde nel sito coprendo le zone inutilizzate con terreno e piantando erba, arbusti e altra vegetazione di copertura del terreno	APPLICATA	
		xiii.	inumidimento della superficie con sostanze leganti durevoli	NON APPLICATA	Viene utilizzata solamente acqua nebulizzata
		xiv.	copertura della superficie con teloni o trattamento della superficie dei depositi (per esempio, con lattice)	NON PERTINENTE	Tutte le superfici sono pavimentate, ad eccezione dell'area di recupero metallo dalla scoria
		xv.	realizzazione di depositi con muri di contenimento per ridurre la superficie esposta	APPLICATA	
xvi.	ove necessario, si possono prevedere superfici impermeabili con cemento e canali di drenaggio.	APPLICATA			
11	73	IV.	Qualora il combustibile e le materie prime arrivino via mare e le emissioni di polvere possano essere elevate, tra le tecniche applicabili sono comprese quelle di seguito indicate:		
		i.	uso da parte dei gestori di contenitori con scarico automatico o di scaricatori continui coperti. Altrimenti, le polveri prodotte da scaricatori del tipo a benna per navi dovrebbero essere ridotte al minimo garantendo un adeguato tenore di umidità del materiale, riducendo al minimo le altezze di caduta e utilizzando spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata alla bocca della tramoggia dello scaricatore per navi	NON PERTINENTE	
		ii.	evitare di usare acqua di mare per spruzzare minerali o fondenti in quanto sporca i precipitatori elettrostatici degli impianti di sinterizzazione con cloruro di sodio. Il cloro addizionale in ingresso con le materie prime può anche determinare un aumento delle emissioni (per esempio, di policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F)) e può ostacolare la ricircolazione di polveri nei filtri	NON PERTINENTE	
iii.	stoccaggio di carbone in polvere, calce e carburo di calcio in silos ermetici trasportandoli pneumaticamente o depositandoli e trasferendoli in sacchi ermetici.	NON PERTINENTE			

11	74	V.	Tecniche di scarico da treni o autocarri:		
		i.	se necessario a causa della formazione di emissioni di polveri, uso di attrezzature di scarico dedicate con una struttura generalmente coperta.	APPLICATA	Applicata unicamente per lo scarico in fossa della sabbia (unica operazione che può dare luogo all'emissione di polveri)
11	74	VI.	Di seguito sono indicate alcune tecniche da utilizzare per i materiali estremamente sensibili ai movimenti che possono determinare considerevoli emissioni di polveri:		
		i.	uso di punti di trasferimento, trasportatori vibranti, macinatori, tramogge e simili, che possono essere completamente coperti ed estratti in un impianto con filtro a manica	APPLICATA	
		ii.	uso di sistemi di aspirazione centrali o locali anziché di lavaggio con acqua per eliminare il materiale versato, in quanto gli effetti sono limitati a un mezzo e si semplifica il riciclaggio del materiale versato	APPLICATA	
11	74	VII.	Tecniche per la movimentazione e la trasformazione delle scorie:		
		i.	mantenere umidi i cumuli di scorie granulate per la movimentazione e il trattamento in quanto le scorie essiccate d'altoforno e le scorie di acciaio possono produrre polveri	APPLICATA	
		ii.	per frantumare le scorie usare apparecchiature coperte dotate di un'efficace sistema di captazione e di filtri a manica per ridurre le emissioni di polveri.	NON PERTINENTE	Le dimensioni e la forza necessaria per la frantumazione richiedono che l'attività venga effettuata in area esterna dedicata
11	74	VIII.	Tecniche per la movimentazione dei rottami:		
		i.	deporre i rottami in luogo coperto e/o su pavimenti in cemento per ridurre al minimo il sollevamento di polveri causato dai movimenti di veicoli	APPLICATA	
11	74	IX.	Tecniche da considerare durante il trasporto del materiale:		
		i.	riduzione al minimo dei punti di accesso da autostrade pubbliche	APPLICATA	Accesso unico da strada pubblica
		ii.	impiego di apparecchiature per la pulizia delle ruote per evitare di trascinare fango e polveri sulle strade pubbliche	NON PERTINENTE	I mezzi circolano solamente su aree asfaltate o comunque pavimentate
		iii.	applicazione di pavimentazione dura sulle strade utilizzate per il trasporto (cemento o asfalto) per ridurre al minimo la formazione di nuvole di polveri durante il trasporto di materiali e pulizia delle strade	APPLICATA	
		iv.	limitazione della circolazione dei veicoli su determinate strade mediante recinzioni, fossati o cumuli di scorie riciclate	APPLICATA	Sono identificati percorsi obbligati
		v.	inumidimento di strade polverose con spruzzi d'acqua, per esempio durante le operazioni di movimentazione di scorie	APPLICATA	Tutta la viabilità è comunque pavimentata e viene conservata pulita mediante pulizia pianificata
		vi.	garantire che i veicoli di trasporto non siano eccessivamente pieni in modo da evitare fuoriuscite di materiale	APPLICATA	
		vii.	garantire che i veicoli di trasporto siano dotati di teli per coprire il materiale trasportato	APPLICATA	
		viii.	riduzione al minimo del numero di trasferimenti	APPLICATA	
		ix.	uso di trasportatori chiusi o protetti	APPLICATA	
		x.	uso di trasportatori tubolari, ove possibile, per ridurre al minimo le perdite di materiale dovute ai cambiamenti di direzione da un sito all'altro al momento del passaggio di materiali da un nastro a un altro	NON PERTINENTE	
		xi.	tecniche di buona pratica per il trasferimento e la movimentazione con siviera di metallo fuso	APPLICATA	Presente istruzione tecnica nel sistema di gestione integrato
xii.	depolverazione di punti di trasferimento di trasportatori.	APPLICATA	Impianto recupero terre aspirato. Gli altri impianti di trasporto sabbia sono interrati.		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.6 Gestione delle acque e delle acque di scarico				
12	75	BAT 12. Le BAT per la gestione delle acque di scarico devono prevenire, raccogliere e separare i tipi di acque di scarico, facendo il massimo uso del riciclo interno e utilizzando un trattamento adeguato per ogni flusso finale. Sono incluse tecniche che impiegano, per esempio, dispositivi di intercettazione filtrazione o sedimentazione di olio. In questo contesto, possono essere utilizzate le seguenti tecniche qualora siano presenti i prerequisiti indicati:		
		I. evitare l'uso di acqua potabile per le linee di produzione	APPLICATA	
		II. aumentare il numero e/o la capacità dei sistemi di circolo dell'acqua quando si costruiscono nuovi impianti o si modernizzano/ricostruiscono quelli esistenti	APPLICATA	
		III. centralizzare la distribuzione dell'acqua dolce in ingresso	PARZIALMENTE APPLICATA	La dimensione dello stabilimento non consente un solo ingresso
		IV. usare acqua a cascata finché i singoli parametri raggiungono i loro limiti tecnici o di legge	APPLICATA	
		V. usare l'acqua in altri impianti solo se ne risentono singoli parametri dell'acqua e non è pregiudicato un ulteriore utilizzo	NON PERTINENTE	L'acqua è utilizzata solo per l'impianto di raffreddamento / tempra
		VI. mantenere separate le acque reflue trattate e quelle non trattate; con questa misura è possibile smaltire le acque reflue in vari modi a un costo ragionevole	APPLICATA	Diverse tipologie di scarichi finali a seconda della tipologia delle acque scaricate
		VII. laddove possibile usare acqua piovana.	APPLICATA	
		Applicabilità La gestione dell'acqua uno stabilimento siderurgico a ciclo integrale è vincolata principalmente dalla disponibilità e dalla qualità di acqua dolce e dalle disposizioni normative locali. Negli impianti esistenti la configurazione dei circuiti dell'acqua può limitare l'applicabilità.		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.7 Monitoraggio				
13	75	BAT 13. Le BAT prevedono la misurazione o la valutazione di tutti i parametri pertinenti necessari per guidare i processi dalle sale di controllo mediante moderni sistemi computerizzati al fine di adeguare continuamente e ottimizzare i processi online e garantire operazioni stabili e adeguate, aumentando in questo modo l'efficienza energetica, ottenendo la massima resa e migliorando le pratiche di manutenzione.	NON APPLICATA	Vengono condotti gli audit relativi al d.lgs. 102/2014. Vengono effettuati controlli per l'efficienza energetica, ma non mediante sistemi automatici, computerizzati o online
14	75	BAT 14. Le BAT prevedono la misurazione delle emissioni di inquinanti al camino derivanti dalle principali fonti di emissioni di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 in tutti i casi in cui siano forniti i BAT-AEL e nelle centrali elettriche alimentate a gas di processo nel settore della produzione di ferro e acciaio.		
		<u>Le BAT prevedono il ricorso a misurazioni in continuo almeno per quanto di seguito indicato:</u>		
		I. emissioni primarie di polveri, ossidi di azoto (NO _x) e biossidi di zolfo (SO ₂) dalle linee di sinterizzazione	NON PERTINENTE	Non sono presenti linee di sinterizzazione
		II. emissioni di ossidi di azoto (NO _x) e biossido di zolfo (SO ₂) dalle linee di indurimento per gli impianti di pellettizzazione	NON PERTINENTE	Non sono presenti impianti di pellettizzazione
		III. emissioni di polveri dai campi di colata degli altiforni	NON PERTINENTE	Non sono presenti altiforni
		IV. emissioni secondarie di polveri dai forni basici ad ossigeno	NON PERTINENTE	Non sono presenti forni basici
		V. emissioni di ossidi di azoto (NO _x) dalle centrali elettriche	NON PERTINENTE	Non sono presenti centrali elettriche
		VI. emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco di grandi dimensioni.	NON PERTINENTE	Non sono presenti forni elettrici ad arco
		Per altre emissioni, ai fini delle BAT occorre prendere in considerazione la possibilità di utilizzare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni a seconda delle caratteristiche del flusso di massa e delle emissioni.	NON PERTINENTE	Emissioni discontinue e variabili
15	75	BAT 15. Per le fonti di emissioni pertinenti non menzionate nelle BAT 14, ai fini delle BAT occorre misurare in maniera periodica e discontinua le emissioni di inquinanti di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 e delle centrali elettriche alimentate a gas di processo nell'ambito della produzione di ferro e acciaio e tutti gli inquinanti/i componenti dei gas di processo pertinenti. Sono compresi il monitoraggio discontinuo dei gas di processo, emissioni al camino, policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) e il monitoraggio degli scarichi delle acque reflue, con esclusione delle emissioni diffuse (cfr. BAT 16).	APPLICATA	
16	76	BAT 16. Ai fini delle BAT occorre determinare l'ordine di grandezza delle emissioni diffuse provenienti dalle fonti pertinenti con i metodi di seguito menzionati. In tutti i casi possibili, sono preferibili metodi di misurazione diretti rispetto a metodi indiretti o valutazioni basate su calcoli con fattori di emissione.		
		I. I metodi di misurazione diretti nei quali le emissioni sono misurate alla fonte. In questo caso, possono essere misurati o determinati le concentrazioni e i flussi di massa.	APPLICATA	Autocontrollo periodico secondo PMC
		II. metodi di misurazione indiretti in cui le emissioni sono determinate a una certa distanza dalla fonte; non è possibile una misurazione diretta delle concentrazioni e dei flussi di massa.	APPLICATA	Effettuata analisi periodica dell'ambiente di lavoro
		III. Calcolo con fattori di emissione.	NON PERTINENTE	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.8 Dismissione				
17	76	BAT 17. Ai fini delle BAT occorre prevenire l'inquinamento nella fase di dismissione utilizzando le tecniche necessarie di seguito specificate.		
		Considerazioni strutturali per la dismissione di impianti a fine ciclo:		
		I. considerare, nella fase di progettazione di un nuovo impianto, l'impatto ambientale derivante dalla dismissione dell'impianto, in quanto un'attenta pianificazione la rende più facile, meno inquinante e più economica	APPLICATA	
		II. la dismissione comporta rischi per l'ambiente dovuti alla contaminazione dei terreni (e delle acque sotterranee) e produce grandi quantità di rifiuti solidi; le tecniche preventive sono specifiche per ogni processo, tuttavia le considerazioni generali possono includere:		
		i. evitare le strutture sotterranee	PARZIALMENTE APPLICATA	Cisterne di raccolta di acqua, serbatoi BTZ e condotte di emissione convogliata in atmosfera interrati
		ii. integrare elementi che facilitino lo smantellamento	APPLICATA	
		iii. scegliere finiture superficiali che siano facili da decontaminare	APPLICATA	
		iv. usare per le apparecchiature una configurazione che riduca al minimo le sostanze chimiche intrappolate e faciliti lo scarico o la pulizia	APPLICATA	
v. progettare unità flessibili e autonome che consentano una chiusura progressiva	APPLICATA			
vi. usare materiali biodegradabili e riciclabili in tutti i casi possibili.	APPLICATA	Ove possibile		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.9 Rumore				
18	77	BAT 18. Ai fini delle BAT occorre ridurre le emissioni acustiche provenienti dalle fonti pertinenti nei processi di produzione di ferro e acciaio usando <u>una o più delle tecniche di seguito specificate a seconda delle condizioni locali:</u>		
		I. attuazione di una strategia di riduzione della rumorosità	APPLICATA	Ove possibile gli impianti sono chiusi e le aree di gestione rottami sono coperte, schermate da muri e collocate il più possibile a distanza dagli altri edifici
		II. protezione delle aree delle operazioni/delle unità rumorose	PARZIALMENTE APPLICATA	Ove possibile gli impianti sono chiusi e le aree di gestione rottami sono coperte, schermate da muri e collocate il più possibile a distanza dagli altri edifici
		III. isolamento dalle vibrazioni delle operazioni/unità	PARZIALMENTE APPLICATA	Ove possibile si utilizzano aree ed impianto che possano smorzare le vibrazioni, ad esempio area esterna di estrazione metallo da scoria su terreno (anziché area pavimentata)
		IV. rivestimento interno ed esterno costituito da materiale isolante	PARZIALMENTE APPLICATA	Negli impianti più recenti
		V. edifici insonorizzati in cui svolgere le operazioni rumorose che comportano l'uso di apparecchiature di trasformazione dei materiali	NON APPLICATA	
		VI. costruire barriere antirumore, per esempio costruzione di edifici o di barriere naturali, come alberi e arbusti tra l'area protetta e l'attività rumorosa	APPLICATA	
		VII. silenziatori sui camini di scarico	NON APPLICATA	
		VIII. canalizzazioni coibentate e ventilatori in uscita situati in edifici insonorizzati	NON APPLICATA	
		IX. chiusura di porte e finestre delle aree coperte.	APPLICATA	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.1 Conclusioni generali sulle BAT					
1.6 Conclusioni sulle BAT per l'acciaieria a ossigeno e la colata continua					
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione possono essere applicate a tutte le acciaierie con convertitori a ossigeno e colata continua.					
75	92	Emissioni in aria BAT 75. Ai fini delle BAT per il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno mediante combustione soppressa occorre recuperare per quanto possibile i gas dei convertitori ad ossigeno durante il soffiaggio e depurarlo mediante l'utilizzo della combinazione delle seguenti tecniche:			
		I. utilizzo del processo di combustione soppressa	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno mediante combustione soppressa.	
		II. predepolverazione per abbattere le polveri grossolane mediante tecniche di separazione a secco (per esempio, deflettori, cicloni) o separatori a umido	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno mediante combustione soppressa.	
		III. abbattimento delle polveri mediante:			
		i. depolverazione a secco (per esempio, precipitazione elettrostatica) per gli impianti nuovi e quelli esistenti	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno mediante combustione soppressa.	
		ii. depolverazione a umido (per esempio, precipitatore elettrostatico a umido o lavatore a umido) per gli impianti esistenti.	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno mediante combustione soppressa.	
		Le concentrazioni di polveri residue associate alle BAT, dopo la depurazione dei gas dei convertitori a ossigeno, sono:			
		I. 10 – 30 mg/Nm ³ per le BAT III.i	NON PERTINENTE		
II. < 50 mg/Nm ³ per le BAT III.ii.	NON PERTINENTE				
76	93	Emissioni in aria BAT 76. Ai fini delle BAT per il recupero dei gas dei convertitori a ossigeno durante l'insufflamento dell'ossigeno in caso di combustione completa occorre ridurre le emissioni di polvere mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche:			
		I. depolverazione a secco (per esempio, precipitazione elettrostatica o filtro a manica) per gli impianti nuovi e quelli esistenti	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno durante l'insufflaggio. I gas provenienti dai forni vengono depolverizzati a secco prima di essere convogliati in atmosfera.	
		II. depolverazione a umido (per esempio, precipitatore elettrostatico a umido o lavatore a umido) per gli impianti esistenti.	NON PERTINENTE	La tipologia di prodotto non può essere realizzata con il recupero dei gas provenienti dai convertitori a ossigeno durante l'insufflaggio.	
		I livelli di emissione associati alle BAT per la polvere, determinati come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora), sono:			
		I. 10 – 30 mg/Nm ³ per le BAT I.	NON PERTINENTE		
		II. < 50 mg/Nm ³ per le BAT II.	NON PERTINENTE		
77	93	Emissioni in aria BAT 77. Ai fini delle BAT occorre ridurre le emissioni di polveri provenienti dal foro della lancia di soffiaggio dell'ossigeno mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
		I. copertura del foro della lancia durante il soffiaggio dell'ossigeno	NON PERTINENTE	L'insufflaggio dell'ossigeno avviene direttamente in forno, tramite sistema di iniezione controllato, senza l'ausilio della lancia.	
		II. iniezione di gas inerte o di vapore nel foro della lancia per dissipare la polvere	NON PERTINENTE	Non sono gas inerti o vapori.	
		III. uso di altri tipi di sistemi di tenuta alternativi combinati con dispositivi di pulizia della lancia.	NON PERTINENTE	L'insufflaggio dell'ossigeno avviene direttamente in forno, tramite sistema di iniezione controllato, senza l'ausilio della lancia.	

78	93	<p>Emissioni in aria BAT 78. Ai fini delle BAT per la depolverazione secondaria, comprese le emissioni dai seguenti processi: - versamento di ghisa fusa dal carro siluro (o dal miscelatore di ghisa fusa) alla siviera di caricamento; - pretrattamento della ghisa fusa (ivi compresi i processi di preriscaldamento dei serbatoi, desolfurazione, defosforazione, disincrostazione, trasferimento della ghisa e pesatura); - processi legati ai convertitori ad ossigeno come il preriscaldamento dei convertitori, lo slopping durante il soffiaggio dell'ossigeno, lo spillaggio di acciaio liquido e di scorie dai convertitori a ossigeno; - metallurgia secondaria e colata continua,</p> <p>occorre ridurre al minimo le emissioni di polveri mediante tecniche integrate nei processi, come le tecniche generali per prevenire o controllare le emissioni diffuse o fuggitive e mediante l'utilizzo di protezioni e cappe adeguate con captazione efficiente e successiva depurazione dei gas di scarico mediante un filtro a manica o precipitazione elettrostatica.</p> <p>L'efficienza media complessiva di captazione delle polveri associata alle BAT è > 90 %.</p> <p>Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri, come valore medio giornaliero, per tutti i gas di scarico depolverati è < 1 – 15 mg/Nm³ nel caso dei filtri a manica e < 20 mg/Nm³ nel caso dei precipitatori elettrostatici.</p> <p>Se le emissioni derivanti dal pretrattamento della ghisa fusa e dalla metallurgia secondaria sono trattate separatamente, il livello di emissione associato alle BAT per le polveri, come valore medio giornaliero, è < 1 – 10 mg/Nm³ per i filtri a manica e < 20 mg/Nm³ per i precipitatori elettrostatici.</p>		APPLICATA	
		<p>Applicabilità Nelle installazioni esistenti, la struttura dell'impianto può limitare la possibilità di una corretta captazione.</p>			
79	94	<p>Emissioni in aria BAT 79. Ai fini delle BAT per il trattamento interno delle scorie occorre ridurre le emissioni di polvere mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p>			
		I.	captazione efficiente dal frantumatore delle scorie e dai dispositivi di vagliatura con successiva depurazione dei gas di scarico, se pertinente	NON APPLICATA	Le dimensioni delle scorie sono tali da prevedere l'uso di scavatore di martello pneumatico e quindi le polveri non sono captabili con sistemi dedicati. Comunque vi è una riduzione delle emissioni di polveri mediante bagnatura
		II.	trasporto delle scorie non trattate mediante caricatori meccaniche	APPLICATA	
		III.	captazione o inumidimento dei punti di trasferimento del nastro trasportatore per i materiali frantumati	NON PERTINENTE	Nastro non presente
		IV.	inumidimento dei cumuli di deposito di scorie	APPLICATA	
		V.	uso di acqua nebulizzata quando si caricano materiali frantumati	APPLICATA	
<p>Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri in caso di utilizzo delle BAT I è < 10 – 20 mg/m³, determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).</p>		NON PERTINENTE			

80	94	Acque e acque di scarico BAT 80. Ai fini delle BAT occorre prevenire o ridurre l'uso di acqua e le emissioni di acque reflue derivanti dalla depolverazione primaria dei gas dei convertitori ad ossigeno mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche come indicato in BAT 75 e BAT 76:			
		I.	depolverazione a secco dei gas dei convertitori ad ossigeno;	APPLICATA	Filtri a maniche
		II.	riduzione al minimo dell'acqua di lavaggio e suo riutilizzo per quanto possibile (per esempio per la granulazione delle scorie in caso di applicazione della depolverazione a umido).	NON PERTINENTE	Non vi sono fasi che prevedano l'utilizzo di acque di lavaggio
81	94	Acque e acque di scarico BAT 81. Ai fini delle BAT occorre ridurre al minimo lo scarico di acque reflue dalle colate continue mediante una combinazione delle seguenti tecniche:			
		I.	rimozione di solidi sospesi mediante flocculazione, sedimentazione e/o filtrazione	NON PERTINENTE	Il ciclo produttivo non prevede la colata continua
		II.	rimozione dell'olio mediante scrematori con sistemi di raccolta o mediante qualsiasi altro dispositivo efficace	NON PERTINENTE	Il ciclo produttivo non prevede la colata continua
		III.	ricircolo per quanto possibile dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua derivante dalla generazione del vuoto.	NON PERTINENTE	Il ciclo produttivo non prevede la colata continua
		I livelli di emissione associati alle BAT, basati su un campione casuale qualificato o un campione composito raccolto in un arco di tempo di 24 ore, per i reflui derivanti dalle colate continue sono:			
		I.	solidi sospesi < 20 mg/l	NON PERTINENTE	
		II.	ferro < 5 mg/l	NON PERTINENTE	
		III.	zinco < 2 mg/l	NON PERTINENTE	
		IV.	nickel < 0,5 mg/l	NON PERTINENTE	
		V.	cromo totale < 0,5 mg/l	NON PERTINENTE	
VI.	idrocarburi totali < 5 mg/l.	NON PERTINENTE			

82	95	Residui di produzione BAT 82. Ai fini delle BAT occorre prevenire la produzione di rifiuti mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione (cfr. BAT 8):			
		I.	raccolta e stoccaggio adeguati per facilitare un trattamento specifico	APPLICATA	
		II.	riutilizzo interno delle polveri derivanti dal trattamento dei gas dei convertitori a ossigeno, della polvere derivante dalla depolverazione secondaria e delle scaglie di laminazione provenienti dalle colate continue e reintegrazione nei processi di produzione dell'acciaio, prestando particolare attenzione all'effetto delle emissioni dell'impianto di riutilizzo	NON PERTINENTE	No previsti dal ciclo produttivo
		III.	riutilizzo interno delle scorie e delle scorie a grana fine dei convertitori ad ossigeno in varie applicazioni	APPLICATA	Per costruzione pavimentazione dello stabilimento
		IV.	trattamento delle scorie qualora le condizioni del mercato ne consentano l'uso esterno (per esempio, come aggregato nei materiali o per l'edilizia)	NON APPLICATA	
		V.	uso di polveri e fanghi provenienti dai filtri per il recupero esterno di metalli ferrosi e non ferrosi come lo zinco nell'industria dei metalli non ferrosi	NON APPLICATA	
		VI.	uso di una vasca di sedimentazione per i fanghi con successivo riutilizzo della parte grossolana nell'impianto di sinterizzazione/nell'altoforno o nell'industria del cemento quando la distribuzione granulometrica consente una separazione ragionevole.	NON PERTINENTE	
		Applicabilità delle BAT V La bricchettatura a caldo delle polveri e il riciclaggio con recupero dei pellet ad alta concentrazione di zinco per il riutilizzo esterno sono applicabili quando si utilizza la precipitazione elettrostatica a secco per depurare i gas dei convertitori a ossigeno. Il recupero dello zinco mediante bricchettatura non è applicabile nei sistemi di depolverazione a umido a causa della sedimentazione instabile nei relativi serbatoi determinata dalla formazione di idrogeno (derivante da una reazione dello zinco metallico con l'acqua). Per questi motivi di sicurezza, il tenore di zinco nei fanghi dovrebbe essere limitato a 8 - 10 %.			
		Ai fini delle BAT occorre gestire in maniera controllata i residui dei processi dei convertitori ad ossigeno che non possono essere evitati né riciclati.			

83	95	Energia BAT 83. Ai fini delle BAT occorre raccogliere, pulire e stabilizzare i gas dei convertitori ad ossigeno per il successivo utilizzo come combustibile.	NON PERTINENTE	Il tipo di produzione non lo permette
		Applicabilità In alcuni casi, può non essere economicamente fattibile o, per quanto riguarda un'adeguata gestione dell'energia, non attuabile il recupero dei gas dei convertitori ad ossigeno mediante combustione soppressa. In questi casi, i gas dei convertitori ad ossigeno possono essere bruciati con la produzione di vapore. Il tipo di combustione (completa o soppressa) dipende dalla gestione dell'energia a livello locale.		
84	96	Energia BAT 84. Ai fini delle BAT occorre ridurre il consumo di energia mediante l'utilizzo di sistemi con siviere con coperchio.	NON PERTINENTE	A seguito dello spillaggio, la siviera viene subito utilizzata per la colata, senza soste e/o riposi intermedi
		Applicabilità coperchi possono essere molto pesanti in quanto sono composti da mattoni refrattari e quindi la capacità delle apparecchiature di sollevamento e la struttura dell'intero edificio limitano l'applicabilità negli impianti esistenti. Esistono vari modelli tecnici per attuare il sistema nelle condizioni particolari di un'acciaiera.		
85	96	Energia BAT 85. Ai fini delle BAT occorre ottimizzare il processo e ridurre il consumo di energia mediante l'utilizzo di un processo di spillaggio diretto dopo il soffiaggio	NON PERTINENTE	Forno fusorio rotativo
		Applicabilità Sono necessari un apposito analizzatore del metallo fuso e sistemi che consentano di evitare la formazione di scorie, la disponibilità di un forno a siviera facilita l'attuazione della tecnica.		
86	96	Energia BAT 86. Ai fini delle BAT occorre ridurre il consumo di energia mediante colata continua a nastri semifinita (near net shape) se la qualità e il mix di prodotto dei tipi di acciaio lo giustificano.	NON PERTINENTE	Non è possibile trasformare il processo produttivo in un processo a colata continua
		Applicabilità L'applicabilità dipende dai tipi di acciaio prodotti (per esempio, le piastre pesanti non possono essere prodotte con questo metodo) e dal portafoglio di prodotti (combinazione di prodotti) di ogni singola acciaiera. Negli impianti esistenti, l'applicabilità della tecnica può essere limitata dalla configurazione e dallo spazio disponibile come, per esempio, l'integrazione di una macchina per colata a nastri richiede circa 100 m in lunghezza)		

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 2.2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 "Produzione di acciaio (fusione secondaria) di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", presso lo stabilimento sito in via Leonardo da Vinci, 11, nel Comune di Reana del Rojale, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzata una produzione massima di acciaio pari a 4,2 Mg all'ora [23.000 t/a / 230 giorni/ 24 h].

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria del maggio 2017, denominata [Punti di emissione in atmosfera – Tavola 1], acquisita agli atti con prot. Regione n. 28208-A e 28216-A del 29 giugno 2017.

Punto di emissione E5 (DISTAFFATURA STAFFE)

Punto di emissione E15 (IMPIANTO ABBATTIMENTO TERRE SUPERIORE)

Punto di emissione E44 (MESCOLATORI E SILOS INTERNI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E6 (FORNO 2 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E7 (FORNO 5 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E8 (FORNO 3 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E9 (FORNO 4 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E27 (FORNO 1 TRATTAMENTI TERMICI)

Punto di emissione E45 (FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³

(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Punto di emissione E12 (FORNI FUSORI ROTATIVI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	250 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	130 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di Benz [a] antracene Dibenz [a, h] antracene Benzo [b] fluorantene Benzo [j] fluorantene Benzo [k] fluorantene Benzo [a] pirene Dibenzo [a, e] pirene Dibenzo [a, h] pirene Dibenzo [a, i] pirene Dibenzo [a, l] pirene Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	0,1 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili espressi come TCOV	50 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
PCB totali come somma di: 81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB 77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB 123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB 105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB 126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB 167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB 157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB 169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB 189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB 170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB 180 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	0,5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Punto di emissione E16 (FORNO PRERISCALDAMENTO FERROLEGHE)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1	
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5	
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001	
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 0,01	
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5	
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,05	
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1	
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01	
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001	
PCB totali come somma di:	0,5 mg/Nm ³
81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB	
77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB	
123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB	
126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB	
157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB	
169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB	
180 2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

- Punto di emissione E18** (GRANIGLIATURA)
- Punto di emissione E30** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E31** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E32** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E33** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E34** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E35** (IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PEZZI)
- Punto di emissione E46a** (SBAVATURA DEI GETTI A SECCO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E22 (FILTRO IMPIANTO TERRE E CABINA DI VERNICIATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	100 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E23 (ABBATTIMENTO POLVERI REPARTO RIFACIMENTO FORNI E SIVIERE)**Punto di emissione E42 (TAGLIO ROTTAMI ACCIAIO)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Vanadio e suoi composti, espressi come V (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E24 (SMATEROZZATURA AD OSSITAGLIO E SCRICCATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Molibdeno e suoi composti, espressi come Mo Titanio e suoi composti, espressi come Ti	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Stagno e suoi composti, espressi come Sn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Vanadio e suoi composti, espressi come V (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E25 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)**Punto di emissione E28 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)****Punto di emissione E39 (ABBATTIMENTO POLVERI DA OPERAZIONI DI SBAVATURA, SALDATURA E FINITURA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Punto di emissione E26 (REPARTO ANIMISTERIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E36 (ABBATTITORE POLVERI SABBIA DI OLIVINA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere (Sostanza Tabella B, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO ₂ (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Fenolo (Sostanza Tabella D, Classe II)	20 mg/Nm ³

Punto di emissione E43 (DISTAFFATURA E RECUPERO SABBIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ (*)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ (*)	120 mg/Nm ³
Arsenico e suoi composti, espressi come As (Sostanza Tabella A1, Classe II)	1 mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (Sostanza Tabella B, Classe I)	0,2 mg/Nm ³
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti, espressi come Mn (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti, espressi come Pb (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti, espressi come Cu (Sostanza Tabella B, Classe III)	5 mg/Nm ³
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici). Fattore di equivalenza tossico	0,1 ngI-TEQ/Nm ³
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001

Punto di emissione E46b (SBAVATURA DEI GETTI LUBRIFICATI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Etanoloamina (Sostanza Tabella D, Classe II)	20 mg/Nm ³
etilendiossidimetanolo	20 mg/Nm ³

Punto di emissione E47 (USCITA REPARTO ANIMISTERIA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe I, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe II, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe III, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe IV, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³
Sostanze Tabella D, Classe V, Parte II all'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³

Punto di emissione E48 (USCITA PIALLATRICI)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/2006).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tali da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
8. Entro il 31.12.2018, al fine della migliore quantificazione del carico emissivo dei camini E30-E31-E32-E33-E34-E35 e per dimostrare la rappresentatività del camino E30 rispetto all'emissione complessiva, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma finalizzato all'installazione di n. 6 sonde triboelettriche, o sistemi analoghi;
9. In relazione a quanto riportato nella prescrizione n. 8, il Gestore deve mantenere il monitoraggio del parametro polveri, secondo quanto previsto dal PMC, nel punto di emissione E30 calcolando, e comunicando annualmente all'Autorità competente e ad ARPA FVG, il flusso di massa complessivo dei 6 camini a servizio dell'impianto di raffreddamento (E30, E31, E32, E33, E34 ed E35).

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, eccetto nelle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori, già gestite nell'ambito del PMC, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
2. Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere una dichiarazione sulla presenza o meno nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene" e verificare con apposito monitoraggio la presenza di suddette sostanze qualora ci sia una variazione del ciclo produttivo e/o di materiali o composti che preveda il loro impiego;
3. Il Gestore deve trasmettere, attraverso il portale AICA, i risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;
4. Il Gestore per le attività di campionamento dell'ambiente di lavoro deve inviare il preavviso di 15 giorni anche al dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella tavola 2 denominata "Rete idrica" di data febbraio 2018, acquisita agli atti con prot. Regione n. 16605-A del 20 marzo 2018 (pag. 72/75):

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. I valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, i limiti di emissione sono quelli indicati nella medesima Tabella 3, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);
2. I valori limite di emissione degli scarichi al suolo sono quelli indicati nella Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
3. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
4. Gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
5. la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
6. sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
7. Entro il 31.12.2020 il Gestore deve eliminare gli scarichi 3-7-11 al suolo;
8. Fino alla realizzazione di quanto al punto 7., dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione dei dispositivi per la depurazione delle acque reflue assimilate alle domestiche, a servizio degli scarichi recapitanti sul suolo, con la frequenza minima stabilita dalla DCIA 04.02.1977.
9. entro il 31.12.2018, il Gestore deve dotare il sistema di depurazione dei reflui di lavaggio dello scarico 8 di un misuratore volumetrico con funzione di totalizzatore per la determinazione del corretto volume di acque reflue industriali immesso in rete fognaria;
10. entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere un cronoprogramma per installare, in corrispondenza dei collegamenti alla rete fognaria, dei pozzetti di ispezione posti all'esterno della proprietà per l'esatta individuazione dei punti di consegna, secondo quanto disposto dal Regolamento di Fognatura;
11. entro il 31.12.2019, il Gestore deve trasmettere una planimetria dettagliata in scala adeguata (ad es. 1:200) della rete di scarico conforme alle indicazioni fissate ai punti 1 e 2 dell'Allegato D del vigente Regolamento di Fognatura adottato da CAFC S.p.A.;
12. a prevenzione dell'effetto del dilavamento meteorico, il Gestore deve mantenere le condizioni di pulizia dei piazzali impermeabilizzati;
13. in caso di sversamento accidentale di idrocarburi, lubrificanti o altre sostanze fluide il Gestore deve intervenire tempestivamente con idonei mezzi al fine di evitarne l'immissione in rete fognaria o nell'ambiente.

RIFIUTI

Deposito temporaneo di rifiuti

Il Gestore deve osservare le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Operazioni autorizzate per la gestione dei rifiuti

Sono autorizzate le seguenti operazioni:

1. [R4] attività di recupero di rifiuti metallici e loro leghe. Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero autorizzata:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima autorizzata
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.1.3 lett.a)	3.1	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile	R4	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice [12 01 99]	160.000 t/a	23.000 t/a
Totale rifiuti da destinare a recupero						23.000 t/a (100 t/giorno)

2. [R13] messa in riserva e **[R5]** attività di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di **2.812,8 mc**, corrispondente ad un massimo di 1,54 tonnellate/giorno..

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per la gestione dei rifiuti:

1. Il Gestore, in ordine all'esercizio dell'attività di recupero diretto di rifiuti metallici e loro leghe in impianti metallurgici [R4] deve rispettare, in relazione alla provenienza, alle caratteristiche del rifiuto, all'attività di recupero e alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, le condizioni imposte ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;
2. Il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
3. Il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
5. Deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
6. Le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati.
7. Le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
8. La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
9. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate alla gestione dei rifiuti e alle aree destinate al deposito temporaneo.

Garanzie Finanziarie

1. Il Gestore prima di dare inizio alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, adegua il valore della fidejussione n. 3179/8200/2011724 del 10 novembre 2011, come modificata con atto del 27 luglio 2016, prestata a favore del Comune di Reana del Rojale, fino alla somma di euro 117.118,19, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tali operazioni.
2. Il Gestore prima di dare inizio all'attività di recupero (R4) in impianti metallurgici di rifiuti metallici e loro leghe, il presta a favore del Comune di Reana del Rojale una garanzia finanziaria del valore di euro 114.529,49, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti da tale attività.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti acustici del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Reana del Rojale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per il rumore:

1. Il Gestore, attraverso il portale AICA, deve trasmettere con un anticipo di almeno 15 giorni l'effettuazione delle misurazioni sul rumore.

RADIAZIONI IONIZZANTI

1. Entro il 31.12.2018, il Gestore deve trasmettere l'istruzione Gestionale "IG02: Sorveglianza radiometrica di carico di rottami metallici" integrata con:
 - a) l'estensione del controllo radiometrico anche ai semilavorati metallici in importazione, laddove presenti (secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 100/2011 al d.lgs. 230/95 art.157);
 - b) la definizione di un luogo da adibire a deposito temporaneo del materiale radioattivo recuperato, in maniera tale da conservare in sicurezza quanto ritrovato in attesa di affidamento alla Ditta Autorizzata.
2. Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere copia dell'accettazione di incarico, da parte di un Esperto Qualificato in radioprotezione di 2° o 3° grado, a seguire i controlli radiometrici;

Entro il 31.12.2018, Il Gestore deve trasmettere la procedura con cui l'operatore accerta il "buon funzionamento dello strumento" e deve chiarire quali siano "le procedure e le cautele previste" dall'Azienda nel caso di ritrovamento di sorgenti orfane.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del d.lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Per i camini di emissione E16, E22, E26 ed E47, i metodi analitici utilizzati per la determinazione dei COV (tutte le sostanze Tabella D) saranno ad anni alterni quello con fiala per speciazione e quello con FID.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, attraverso il portale AICA, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni campagna di misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Il periodo di effettuazione degli autocontrolli sulle acque può essere soggetta a variazioni a causa dell'influenza dagli eventi meteorici; ove ciò si verificasse verrà comunicato il prosieguo del periodo di campionamento.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: autocontrolli.aia@arpa.fvg.it, i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

2. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente Piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione									Frequenza controllo		Metodi		
	E5 Distaffatura staffe	E6 Forno 2 trattamenti termici	E7 Forno 5 trattamenti termici	E8 Forno 3 trattamenti termici	E9 Forno 4 trattamenti termici	E12 2 forni fusori rotativi	E15 Impianto abbattimento reparto terre superiore	E16 Preiscaldamento ferroleghe			continuo		discontinuo	
CO						X							annuale	Vds. par.2 "scelta dei metodi analitici"
NOx		X	X	X	X	X		X						
SOx		X	X	X	X	X		X						
Arsenico As						X								
Silicio	X					X	X							
Cadmio														
Cromo	X					X	X							
Stagno						X								
Rame						X								
Mercurio														
Nichel	X					X	X							
Titanio						X								
Molibdeno						X								
Vanadio						X								
Piombo						X								
Manganese	X					X	X							
PCDD						X		X						
PCDF						X		X						
Polveri totali	X	X	X	X	X	X	X	X						
Etanolamina														
Fenoli														
Etilenediossidimetanolo														
Tab. D CL. I								X						
Tab. D CL. II								X						
Tab. D CL. III								X						
Tab. D CL. IV								X						
Tab. D CL. V								X						
PCB						X		X						
IPA						X								
TOC						X								
HCN														
HF														
HCl														

Tab. 1.1 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione									Frequenza controllo		Metodi	
	E18 Granigliatura	E22 Filtro impianto terre e cabina di	E23 Abbattimento polverireparto o rifacimento	E24 Smateroz-zatura ad ossigeno e scriccatura	E25 Sbavatura, saldatura e finitura getti hascon	E26 Reparto animisteria	E27 Forno 1 trattamenti termici	E28 Sbavatura, saldatura e finitura getti	E30 Impianto raffreddamento pezzi	continuo	discontinuo		
CO				X								annuale	Vds. par.2 "scelta dei metodi analitici"
NOx				X			X						
SOx							X						
Arsenico As			X	X									
Silicio		X	X	X		X							
Cadmio													
Cromo		X	X	X		X							
Stagno			X	X									
Rame			X	X	X			X					
Mercurio													
Nichel		X	X	X		X							
Titanio			X	X									
Molibdeno			X	X									
Vanadio			X	X									
Piombo			X	X									
Manganese		X	X	X	X	X		X					
PCDD													
PCDF													
Polveri totali	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Etanolamina													
Fenoli													
Etilenediossidimetanolo													
Tab. D CL. I		X				X							
Tab. D CL. II		X				X							
Tab. D CL. III		X				X							
Tab. D CL. IV		X				X							
Tab. D CL. V		X				X							
PCB													
IPA													
TOC													
HCN													
HF													
HCl													

Tab. 1.2 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione								Frequenza controllo		Metodi	
	E36 Abbattitore polveri sabbia olivina	E39 Sbavatura, saldatura e finitura getti ascon	E42 Taglio rottami acciaio	E43 Disattafatura staffe fase caricamento silos esterni						continuo		discontinuo
CO											annuale	Vds. par.2 "scelta dei metodi analitici"
NOx				x								
SOx				x								
Arsenico As			x	x								
Silicio	x		x									
Cadmio				x								
Cromo	x		x	x								
Stagno			x									
Rame		x	x	x								
Mercurio				x								
Nichel	x		x									
Titanio			x									
Molibdeno			x									
Vanadio			x									
Piombo			x	x								
Manganese	x	x	x	x								
PCDD				x								
PCDF				x								
Polveri totali	x	x	x	x								
Etanolamina												
Fenoli	x											
Etilenediossidimetanolo												
Tab. D CL. I												
Tab. D CL. II												
Tab. D CL. III												
Tab. D CL. IV												
Tab. D CL. V												
PCB												
IPA												
TOC												
HCN												
HF												
HCl												

Tab. 1.3 – inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione							Frequenza controllo		Metodi			
	E44 2 mescolatori 2 silos interni	E45 Forno a suola mobile	E46 Sbavatura dei getti a secco	E46b Sbavatura dei getti lubrificati	E47 Uscita reparto animesteria	E48 Uscita piattatrici					continuo	discontinuo	
CO												annuale	Vds. par.2 "scelta dei metodi analitici"
NOx		x											
SOx		x											
Arsenico As													
Silicio	x												
Cadmio													
Cromo	x												
Stagno													
Rame													
Mercurio													
Nichel	x												
Titanio													
Molibdeno													
Vanadio													
Piombo													
Manganese	x												
PCDD													
PCDF													
Polveri totali	x	x	x	x	x	x							
Etanolamina				x									
Fenoli													
Etilenediossidimetano				x									
Tab. D CL. I					x								
Tab. D CL. II					x								
Tab. D CL. III					x								
Tab. D CL. IV					x								
Tab. D CL. V					x								
PCB													
IPA													
TOC													
HCN													
HF													
HCl													

Emissioni diffuse secondarie provenienti dalle operazioni di carico, movimentazione e spillaggio dei forni fusori

In relazione alle emissioni diffuse, dato che queste rimangono confinate in ambiente chiuso, in luogo al sistema di captazione, il Gestore deve effettuare un campionamento periodico, in posizione fissa e significativa, con frequenza annuale dell'ambiente di lavoro con riferimento ai limiti TLV per il parametro polveri.

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza. Frequenza e modalità di controllo secondo procedure ISO, qualora siano disponibili.

Tab. 2 – Sistemi di trattamento fumi

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E5	Elettrovalvole, componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto), maniche filtranti, motori, coclee, valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in formata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - Impostazione dei tempi di lavaggio - Usura filtri - Rumorosità motori e coclee - Temperatura cassa motori - Assorbimento elettrico e tensioni - Livello di usura alberi e pale coclee 	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di conservazione - Rumorosità e vibrazioni - Funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - Impostazione dei tempi di lavaggio - Usura filtri - Rumorosità motori e coclee - Temperatura cassa motori - Assorbimento elettrico e tensioni - Livello di usura alberi e pale coclee 	Settimanale in fermata	Compilazione del Registro delle Manutenzioni
E12 E15 E18 E22 E23 E24 E25 E26 E28 E36 E39 E42 E43 E44	Filtro a maniche Ciclone	<ul style="list-style-type: none"> - elettrovalvole - componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - maniche filtranti (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - motori - coclee - valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio 	settimanale in fermata	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> - usura filtri - rumorosità motori e coclee 			
		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee 			
E46a E46b E48	Filtro a cartucce	<ul style="list-style-type: none"> - filtro (manutenzione e sostituzione cartucce secondo frequenze indicate dal produttore dell'apparato, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> stato di conservazione - perdita di carico - impostazione dei tempi di controlavaggio 	settimanale in fermata	
E6 E7 E8 E9 E16 E27 E45 E12 E43		<ul style="list-style-type: none"> - bruciatori forni trattamento termico e fusori - sensori termici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> funzionalità e integrità organi di comando, controllo e regolazione 	settimanale in fermata	

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E47	Scrubber a umido	- dosatori chemicals - pompe - sonde livello - filtri - componenti elettriche, motori elettrovalvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - sonde livello - pHmetro - rumore	settimanale	
E30 E31 E32 E33 E34 E35	Sonde triboelettriche (dopo installazione)		Controllo e/o taratura	annuale	

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico i parametri da monitorare e la frequenza del monitoraggio.

Tab. 3 - Inquinanti monitorati

Parametri	Identificativi scarichi					Modalità di controllo e frequenza	
	10 14 15	1 2 12 13a 16	3 7 11	15b 17	8 13b	Continuo	Discontinuo
pH				x	x	Annuale	
Solidi sospesi totali				x	x		
BOD ₅					x		
COD				x	x		
Idrocarburi totali				x	x		
Tensioattivi totali					x		
Saggio di tossicità acuta				x	x		
Cromo (Cr)				x			
Ferro (Fe)				x			
Manganese (Mn)				x			

Nella tabella 4 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 4 - Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
8	Sistema chimico / fisico	- Sedimentatore - Disoleatore	- Livello olii - Livello fanghi	- Pozzetti d'ispezione - Allarmi visivi	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro
13b	Sistema fisico	- Sedimentatore - Cisterne interrate - Pompe sommerse - Bacino di fitodepurazione	Livello stato, temporizzatore	Apertura d'ispezione	- Controllo livello sedimento (Mensile) - Controllo efficienza strumenti pompe (Settimanale) - Manutenzione area di fitodepurazione (Mensile)	Registro
15b 17	Sistema fisico	- Disoleatore	Livello olii	Pozzetti d'ispezione	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006

Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare, con frequenza decennale e previa adozione di un piano di campionamento, controlli analitici del suolo presso le superfici aziendali non pavimentate (SC ed FT), secondo i limiti previsti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 s.m.i.

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo F.A.R. S.p.A. di Reana del Rojale, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella.

PUNTO P2	via Celio Nanino, 117/A, c/o abitazione civile.
PUNTO P4	via L. da Vinci, limite aziendale area uffici
PUNTO P6	via L. da Vinci, limite aziendale
PUNTO P12	via Celio Nanino, c/o abitazione civile.

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate e potranno essere variate, in accordo con ARPA:

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel D.M. 16 marzo 1998; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dal Capo VI del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico).

4. GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 5 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Apparecchi a pressione	- Sovrapressione - Integrità	- Verifiche periodiche di Legge - Controllo periodico sicurezze - Spurgo condensa	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
- Vasche pioggia/disoleatori - Vasche Imhoff e condensagrassi	Livello Depositi	- Controllo mensile livello deposito vasche, - Controllo settimanale del livello raccolta oli - Pulizia annuale	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, ventilatori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Dotazioni trattamento emissioni in atmosfera	Come Tabella 3	Come Tabella 3	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive -responsabili di reparto	

Tab. 6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino/area di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stoccaggio rifiuti carta, imballi, rottami legno, assimilabili; in container	visivo	giornaliera	registro			registro
Stoccaggio rifiuti fumi ; in big bags	visivo	giornaliera				
Stoccaggi scorie refrattari, sabbie; area cementata				visivo	giornaliera	

Indicatori di prestazione

Nella tabella 7 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 7 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per tonnellata di acciaio lavorato	MWh / t acciaio	annuale
Consumi di energia termica per tonnellata di acciaio lavorato	Mc di metano/t acciaio	annuale
Produzione di rifiuti per tonnellata di acciaio lavorato	t rifiuti conferiti/ t acciaio	annuale

5. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. è collocata in via Leonardo da Vinci, 11, nel Comune di Reana del Rojale.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune Reana del Rojale, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D2 (zona industriale) ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Reana del Rojale – catasto terreni - Foglio 15, mappali n. 20, 234, 60, 297, 227, 31, 24, 68, 313, 314, 315, 32, 61, 218, 330, 324, 240, 842, 1004.

CICLO PRODUTTIVO

Presso l'installazione gestita dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. viene svolta l'attività industriale di cui al punto 2.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006: *“produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora”*.

Il Gestore dichiara che la potenzialità teorica massima di acciaio speciale è pari a 4,2 Mg all'ora [23.000 t/a / 230 giorni/ 24 h].

Le fasi principali del processo produttivo sono le seguenti:

L'attività inizia con la ricezione e la messa in riserva nell'apposito parco di rottami metallici ferrosi, acquistati da fornitori esterni quali materia prima seconda. All'ingresso dello stabilimento i rottami subiscono un controllo radiometrico e di accettabilità superato il quale vengono depositati su un apposito piazzale pavimentato dotato di sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche. I rottami vengono movimentati per mezzo di sollevatori meccanici ed eventualmente tagliati, mediante ossitaglio, in pezzi di dimensioni idonee al caricamento nei forni. I rottami e le ferro leghe prima di subire il processo di fusione vengono preriscaldati in un apposito forno a combustione alimentato a gas metano fino a raggiungere una temperatura di circa 500°C. I rottami e le ferroleghes così preriscaldati vengono caricati nel forno fusorio dove vengono portati a fusione mediante riscaldamento effettuato mediante bruciatori ossigeno-nafta. In seguito la combustione viene convertita in ossigeno-carbone in polvere opportunamente dosato. Dopo la fase di scorifica e lo spillaggio dell'acciaio fuso dal forno alla siviera, nella massa fusa vengono aggiunti specifici elementi per la correzione metallurgica al fine di ottenere le leghe desiderate.

Le leghe metalliche per la realizzazione dei pezzi vengono colate in contenitori (staffe) all'interno delle quali, precedentemente con l'impiego di modelli in legno, sono state ricavate le forme (spazi vuoti) che riproducono i particolari da realizzare.

Le staffe colate vengono stoccate su apposite rulliere o in zone dedicate per consentirne il raffreddamento.

I pezzi colati una volta raffreddati vengono distaffati recuperando la sabbia ancora idonea che viene reinviata al reparto formatura per la preparazione degli stampi ove viene riutilizzata mentre i pezzi in acciaio vengono inviati al reparto trattamenti.

I semilavorati provenienti dalla distaffatura subiscono una serie di trattamenti termici e meccanici quali smaterozzatura, scricatura, granigliatura, sbavatura, saldatura, raddrizzatura e finitura.

Gli sfridi di recupero e fusione così prodotti vengono temporaneamente stoccati in una apposita zona distinta dal parco rottami per poi essere in seguito recuperati all'interno del ciclo produttivo nella fase di fusione.

ENERGIA

Lo stabilimento non produce energia elettrica.

I consumi complessivi dello stabilimento sono di circa 13.600 MW di energia elettrica e di circa 43.500 MW di energia termica.

EMISSIONI ATMOSFERA

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E5	Distaffatura staffe	43.400	13,0	Filtro a maniche
E6	Forno 2 trattamento termico	18.200	13,0	--
E7	Forno 5 trattamento termico	21.600	15,0	--
E8	Forno 3 trattamento termico	20.300	15,0	--
E9	Forno 4 trattamento termico	21.200	15,0	--
E12	Forni fusori rotativi	33.600	14,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche
E15	Impianto abbattimento terre superiore	20.100	15,0	Filtro a maniche
E16	Forno preriscaldamento ferroleghe	1.030	7,0	--
E18	Granigliatura	12.400	12,0	Abbattitore con ciclone e filtro a cartucce
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	36.200	12,0	Filtro a maniche
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	1.350	13,0	Filtro a maniche
E24	Smaterozzatura ad ossitaglio e scricatura	87.400	16,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche
E25	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	46.600	15,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche
E26	Reparto animisteria	5.200	13,0	--
E27	Forno trattamento termico	17.700	13,0	--
E28	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	14.000	14,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche
E30	Impianto raffreddamento pezzi	46.100	12,0	--
E31	Impianto raffreddamento pezzi	46.200	12,0	--
E32	Impianto raffreddamento pezzi	46.500	12,0	--
E33	Impianto raffreddamento pezzi	46.700	12,0	--
E34	Impianto raffreddamento pezzi	46.800	12,0	--
E35	Impianto raffreddamento pezzi	46.000	12,0	--
E36	Abbattitore polveri sabbia di olivina	4.570	11,0	Filtro a maniche
E39	Abbattimento polveri da operazioni di sbavatura, saldatura e finitura	22.500	13,0	Abbattitore con ciclone e filtro a cartucce
E42	Taglio rottami acciaio	7.470	11,0	Abbattitore con ciclone e filtro a maniche
E43	Distaffatura e recupero sabbia	56.500	16,0	Filtro a maniche
E44	Mescolatori e silos interni	8.980	14,0	Filtro a maniche

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E45	Forno di trattamento termico	16.900	15,0	--
E46a	Sbavatura dei getti a secco	8.650	14,0	Filtro a cartucce
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	17.600	14,0	Filtro a cartucce
E47	Uscita reparto animisteria	7.930	10,0	Scrubber
E48	Uscita piattatrici	16.700	15,0	Filtro a cartucce

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera **non soggetti ad autorizzazione**:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
N40	Bruciatore riscaldamento siviere (metano - da 118 a 446 kWt)	dell'Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, parte I, lettera dd): "impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW"
N41	Bruciatore riscaldamento siviere (metano - da 118 a 446 kWt)	
E38	Uscita sfiato box riscaldamento forni	dell'articolo 272, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse sono prodotte dalle operazioni di carica, movimentazione e spillaggio dei forni fusori. Per minimizzare tali emissioni i forni rotativi sono dotati di un sistema di aspirazione localizzato sulla bocca del forno.

Il Gestore ha prodotto una relazione sul monitoraggio delle emissioni diffuse durante le suddette operazioni, dalla quale si evidenzia che le concentrazioni di polveri misurate, sono pari a circa la metà del TLV. In considerazione della complessa fattibilità tecnica dell'eventuale intervento di captazione delle emissioni ed a fronte dell'onerosità dello stesso, il Gestore propone un campionamento periodico in posizione fissa significativa con frequenza annuale dell'ambiente di lavoro con riferimento ai limiti TLV per il parametro polveri.

Altre emissioni diffuse e fuggitive possono essere collegate al sollevamento di polveri durante le operazioni di movimentazione delle sabbie, distaffatura e mescola delle sabbie. Per minimizzare tali emissioni vengono adottati opportuni accorgimenti quali l'utilizzo di cappe aspiranti a box, cassoni chiusi, sistemi di aspirazione e movimentazione pneumatica dotati di filtri abbattimento polveri.

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera afferenti ad **impianti termici civili** soggetti alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Descrizione
CT1	Riello RTQ 200 (GPL – 0,255 MWt)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT2	Ferroli GN1.L08 (metano – 0,102 MWt)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT3	Ferroli Pegasus F2 (metano – 0,112 MWt)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT4	Systema tubi radianti (metano – 0,310 MWt)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
CT5	Ecoflam (metano – 0,100 MWt)	Impianto termico civile a metano (potenza < 1 MWt) Ai sensi dell'articolo 286, comma 1 del d.lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dal d.lgs. 155/2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura mista via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura nera via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura CAFC S.p.A. Fognatura bianca via Leonardo da Vinci	Disoleatore

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Reana del Rojale ha approvato il proprio Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014.

Il Gestore ha dichiarato che dalle analisi effettuate nel febbraio 2016 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

RIFIUTI

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) ha chiesto con **istanza del 19 marzo 2018**, assunta al protocollo regionale n. 16605-A del 20 marzo 2018, la deroga ai vincoli di cui al comma 3, per l'impianto di recupero rifiuti localizzato a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai criteri localizzativi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Con il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del **19 marzo 2018**, sono stati approvati i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR).

Con nota prot. n. 32368 del 20 giugno 2018, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato che l'installazione, oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale, risulta soggetta al solo livello di attenzione cautelativa (AC), **per il quale non è dovuta la richiesta di deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale 34/2017.**

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'articolo 183 del d.lgs. 152/2006.

Operazioni di messa in riserva e recupero rifiuti

All'interno dell'installazione viene svolta attività di recupero [R4] di rifiuti metallici e loro leghe.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.1.3 lett.a)	3.1	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile	R4	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa [12 01 01] [17 04 05] [19 12 02] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice [12 01 99]	160.000 t/a	23.000 t/a
Totale rifiuti da destinare a recupero						23.000 t/a (100 t/giorno)

Il Gestore è inoltre autorizzato alle operazioni di messa in riserva [R13] e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche [R5], di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice **CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio**, per un quantitativo massimo complessivo di **2.812,8 mc**, corrispondente ad un massimo di **1,54 tonnellate/giorno**.

Con nota del 9 febbraio 2016, acquisita agli atti con prot. n. 3452-A di medesima data, il Gestore ha comunicato che le attività relative al ripristino delle aree interessate dall'incendio del 12 luglio 2014 e di recupero rifiuti [CER 17 09 04] di risulta dell'incendio stesso si sono concluse in data 13 novembre 2015. A seguito della visita ispettiva dell'ARPA FVG svolta nelle giornate del 16 e 18 novembre 2016, con nota prot. n. 2185 del 25 gennaio 2017, acquisita agli atti con prot. n. 2875-A del 26 gennaio 2017, è stato dato atto della corretta sistemazione finale dell'area e di cessazione delle attività di ripristino dell'area interessata.

Con nota del 18 aprile 2017 il Comune di Reana del Rojale ha trasmesso alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. la garanzia finanziaria n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015 dell'importo di Euro 76.352,99, ai fini dello svincolo della stessa.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata per l'attività di recupero (R4) in impianti metallurgici di rifiuti metallici e loro leghe			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 100 tonnellate al giorno:	Superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g; Euro 76.352,99 + Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25	Euro 76.352,99 + (Euro 1.527,06 x 75 tonnellate)	Euro 190.882,49
TOTALE PARZIALE			Euro 190.882,49
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 190.882,49 x 0.40	Euro 114.529,49
TOTALE (I)			Euro 114.529,49

Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata per le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 10 09 03, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 1,54 tonnellate al giorno:	Fino a 25 t/g: Euro 76.352,99	Euro 76.352,99	Euro 76.352,99
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.812,8 metri cubi:	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 2.312,8 metri cubi)	Euro 118.844,00
TOTALE PARZIALE			Euro 195.196,99
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 195.196,99 x 0.40	Euro 117.118,19
TOTALE (II)			Euro 117.118,19

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore ha dichiarato che non è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge l'installazione non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi della normativa vigente.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti ISO 14001:2015 per l'attività di *"produzione di getti in acciaio al carbonio ed in acciai e leghe speciali resistenti all'usura, tramite i processi di fusione, formatura, trattamento termico e finitura getti"* - certificato n. 9191.FAR6 dell'8 giugno 2017 con scadenza al 19 giugno 2020.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al D.M. 13 novembre 2014, n. 272 (Decreto recante modalità per la redazione della relazione di riferimento) del 12 febbraio 2018, elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto **esito negativo**.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Cassa di Risparmio Friuli V.G. Spa

AGENZIA/UFFICIO **Tricesimo** PROV. **UD**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) [Empty box]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE **F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale Spa** NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]
 SESSO M o F [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE **Reana del Rojale** PROV. **UD** CODICE FISCALE **00163570302**
 5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE [Empty] NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]
 SESSO M o F [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE [Empty] PROV. [Empty] CODICE FISCALE [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE **TRI8** 7. COD. TERRITORIALE (*) [Empty] 8. CONTENZIOSO [Empty] 9. CAUSALE **PA** 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
 Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO **456T** 12. DESCRIZIONE (*) **IMPOSTA DI BOLLO** 13. IMPORTO **80,00** 14. COD. DESTINATARIO [Empty]
 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **80,00**

EURO (lettere)

#OTTANTA/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA				CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	azienda	CAB/SPORTELLO	
07	06	2018	06340	64360	

07400074614S 06340 64360

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
 07 GIU. 2018
 Sportello Tricesimo - 03033